

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 12 dicembre 2022, n. 260

Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n.387/2003 per la costruzione e l'esercizio:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di potenza nominale pari a 75,6 MWe, costituito da 18 aerogeneratori aventi potenza elettrica uninominale pari a 4,2 MW, sito nel Comune di Orta Nova (FG), località "Lampino";
- una stazione elettrica di trasformazione 150/30 kV da realizzare nel comune di Stornara a servizio dell'impianto eolico;
- un cavidotto in MT per l'interconnessione tra gli aerogeneratori e la sottostazione da realizzarsi nei comuni di Orta Nova, Cerignola e Stornara (FG);
- un elettrodotto aereo in AT di collegamento della SE RTN di Stornara (autorizzata con D.D.n.202 del 12.12.2018) alla nuova stazione elettrica di trasformazione 150/30 kV;

Società proponente Lampino Wind srl. con sede legale in Milano, Corso Venezia, 37, P.IVA 08282820722.

La Dirigente della Sezione Transizione Energetica avv. Angela Cistulli, su istruttoria del funzionario P.O. "Responsabile PAUR" ing. Valentina Benedetto, confermata dal Dirigente di Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili ing. Francesco Corvace

PREMESSO CHE:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- l'art. 4 e l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- con l'art.27 bis del D.L.gs. n.152/2006 e s.m.i. è stato introdotto il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui" nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso".

Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale";

RILEVATO CHE:

- In data 19.07.2019 la società **Lampino Wind S.r.l.**, presentava, presso il MATTM, oggi MITE, istanza ai sensi dell'art 23 del D.Lgs n.152/2006, per l'avvio della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale del progetto per la realizzazione di un parco eolico di potenza nominale pari a 79,8 MW, da realizzarsi nei comuni di Orta Nova e Stornara (FG), località "*Lampino*".
- La società **Lampino Wind S.r.l.**, con nota acquisita al prot. n. 3293 del 2.08.2019, presentava istanza telematica per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza elettrica pari a 79,8 MW (19 torri da 4,2 MW) sito nel Comune di Orta Nova (FG), località "*Lampino*".

- La Sezione Transizione Energetica, già Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali al fine di dare impulso al procedimento, effettuata la verifica formale sulla completezza dell'istanza, trasmetteva in data 19.12.2019, con nota prot. n.5110 del 6.12.2019, preavviso di improcedibilità, con contestuale invito al completamento della documentazione ai fini della procedibilità, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della stessa nota.
- Con nota prot.n.5458 del 20.12.2019, la scrivente Sezione comunicava che, stante l'imminente periodo di festività, il termine concesso di 30 giorni per il deposito delle integrazioni documentali richieste con la nota n. 5110 del 6.12.2019, poteva ritenersi incrementato di ulteriori 15 giorni.
- In ordine alle opere di connessione, la società Terna SpA (Cod.201800516), con nota n.90414 del 24.12.2019, comunicava il proprio benessere in relazione al preventivo di connessione *"secondo il quale l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una futura stazione elettrica della RTN a 150 kV che sarà collegata in entra-esce sulla linea 150 kV "CP Ortanova – SE Stornara" previa realizzazione di due elettrodotti RTN a 150 kV tra la futura SE succitata e una futura SE RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea 380 kV della RTN "Foggia-Palo del Colle"*. A tal proposito si precisa che la *"futura SE RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 380 kV "Foggia – Palo del Colle"* è stata autorizzata con D.D.n.4 del 27.01.2016, mentre la *"futura stazione elettrica (SE) RTN a 150 kV in doppia sbarra da inserire in entra-esce alla linea RTN a 150 kV "CP Orta Nova – SE Stornara" e i due elettrodotti RTN a 150 kV di collegamento tra le future SE suddette"* sono stati autorizzati con D.D. n.202 del 12.12.2018.
- La Società proponente, con nota pec del 29.01.2020 (acquisita al prot. 629 del 30.01.2020), comunicava di aver provveduto al deposito della documentazione tecnica integrativa, richiesta dalla scrivente Sezione in data 19.12.2019.
- Con nota prot.n.1445 del 28.02.2020, la Sezione Transizione Energetica, già Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, chiedeva, ai fini della procedibilità dell'istanza, il deposito degli ulteriori certificati di destinazione urbanistica, non ancora pervenuti fino a quel momento, relativi a tutte le particelle interessate dall'intervento e quindi oggetto della relativa procedura di esproprio. Con la stessa nota venivano chieste informazioni in merito al procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale incardinato presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
- Con nota pec del 18.03.2020, acquisita al prot.n.2146 del 23.03.2020, la società **Lampino Wind S.r.l.** riscontrava la nota di cui sopra, trasmettendo i certificati di destinazione urbanistica mancanti.
- Con nota prot.n.2175 del 23.03.2020, la scrivente Sezione, esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalla società istante a mezzo pec in data 29.01.2020 e in data 18.03.2020, comunicava che, dal punto di vista tecnico-amministrativo, l'istanza poteva considerarsi completa e, quindi, procedibile, ferme restando le valutazioni relative al procedimento di VIA incardinato presso il MATTM, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e medio tempore MITE. A tal proposito si chiedeva allo stesso Ministero, posto che il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) è un elemento imprescindibile ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica (AU) ex D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii., quale fosse stato il livello di avanzamento del procedimento di VIA, al fine dell'avvio del procedimento di AU e della successiva convocazione della Conferenza di Servizi.
- In data 30.09.2020, questa Sezione trasmetteva alla società proponente il modello relativo alla *"Dichiarazione per l'installazione o l'esercizio di reti di comunicazioni elettroniche su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici"*, inoltrata dal MISE - Divisione III –Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, con la nota del 2/09/2020, acquisita al prot. n.6085 del 7/09/2020, chiedendo di procedere all'inoltro dell'istanza e di darne evidenza a questa Sezione e all'Autorità Ambientale Competente.
- La società Lampino Wind S.r.l., con nota pec del 28.01.2022, acquisita al prot.n.790 di pari data, chiedeva *"l'avvio del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, la cui istanza è stata*

*dichiarata procedibile da codesto spettabile ente in data 24/03/2020 e la successiva convocazione della Conferenza dei Servizi”, allegando il Decreto MITE n.59/2022 del 24.01.2022, pubblicato sul portale del MITE, di **giudizio positivo di Valutazione di Impatto Ambientale**, relativo al procedimento in oggetto, corredato dai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n.109 del 7.06.2021 e la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3.12.2021.*

- Con nota pec del 31.01.2022, acquisita al prot.n.853 del 1.02.2022, la Lampino Wind S.r.l. trasmetteva la “Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie”, conforme alle informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGS-UNMIG.
- Con nota pec del 1.02.2022, acquisita in pari data al prot.n.892, la società proponente comunicava la ricezione della notifica del decreto ministeriale positivo di compatibilità ambientale, rif. D.M. n. 000059 del 24/01/2022 relativo al progetto “Lampino”, trasmessa dal Ministero della Transizione Ecologica in data 31/01/2022 con protocollo n. 11331.
- A seguito della verifica condotta da questa Sezione, in presenza della verifica positiva dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, con nota prot.n. prot.n. 3347 del 19.04.2022, si comunicava l’avvio del procedimento in oggetto. Con la stessa nota, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., atteso che il Ministero della Transizione Ecologica aveva emanato il decreto positivo di provvedimento di compatibilità ambientale D.M. n. 000059 del 24/01/2022 relativo al progetto “Lampino”, la scrivente Sezione convocava per il giorno **13/05/2022 ore 10:00** la riunione di Conferenza di Servizi per l’esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza.
- La società istante con nota pec del 29.04.2022, acquisita al prot.n.4086 del 16.05.2022, trasmetteva:
 1. la documentazione tecnica progettuale conforme a quella trasmessa durante l’iter di Valutazione di Impatto Ambientale presso il Ministero della Transizione Ecologica;
 2. gli elaborati progettuali aggiornati a seguito delle prescrizioni pervenute alla conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale favorevole;
 3. gli elaborati progettuali aggiornati a seguito dell’aggiornamento del Benestare Terna;
 4. dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/200 e s.m.i., di conformità tra la documentazione presentata al MiTE ai fini del rilascio della V.I.A. e quella consegnata per il procedimento di A.U.
- La società istante con nota pec del 10.05.2022, acquisita al prot.n.3760 di pari data, trasmetteva la delega di partecipazione alla Conferenza dei servizi convocata in data 13 maggio 2022 con la nota prot.n.3347 del 19.04.2022 per l’ing. Enza Covesnon in rappresentanza della società Lampino Wind S.r.l.
- La società proponente, con nota pec del 12.05.2022, acquisita al prot.n.3965 di pari data, chiedeva al Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici della Regione Puglia “*di conoscere se i terreni sono gravati o meno da uso civico ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e L.R. n. 7/98 e successive modificazioni ed integrazioni*”.
- In data 13.05.2022 si svolgeva la Conferenza di servizi convocata con la nota prot.n. 3347 del 19.04.2022, durante la quale si prendeva atto del parere sfavorevole rilasciato dal Servizio regionale dell’Autorità Idraulica, “*alla realizzazione degli aerogeneratori n.4, 5 e 6, che ricadono in aree a pericolosità da alluvione riportate sulle mappe del PGRA dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, a meno di una ridefinizione della posizione dei suddetti aerogeneratori mediante delocalizzazione in zone esterne alle aree suddette*” e si invitava la società istante a contro dedurre all’esito delle proprie verifiche tecniche che avrebbe inteso svolgere.

Atteso che, ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D Lgs 387/2003, il rilascio del titolo autorizzativo è condizionato al “rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”, si invitava la Provincia di Foggia, in qualità di ente delegato ai sensi dell’art

7 della L.R. n.20/2009, al rilascio del provvedimento in materia paesaggistica di propria competenza, anche alla luce del parere favorevole condizionato rilasciato dal Servizio Parco Tratturi.

- Con nota pec del 17.05.2022, acquisita al prot.n.4224 di pari data, la società proponente trasmetteva ad ENAC l'istanza di valutazione del progetto necessaria al rilascio del nulla osta da parte di tale ente e il parere-nulla osta emesso in data 04/11/2020 con prot. 108134 dallo stesso ente, relativamente all'impianto proposto.
- Con nota pec del 27.05.2022 acquisita al prot.n.4628 la società istante comunicava al Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia che *"che tutte le opere definitive, relative alla realizzazione degli aerogeneratori contraddistinti con i numeri 4 e 5 ricadono in aree a pericolosità idraulica bassa secondo le perimetrazioni del PGRA, attualmente approvato ma non ancora adottato, mentre ricadono in aree a pericolosità idraulica media solamente alcune opere temporanee di allargamento e l'adeguamento temporaneo delle strade esistenti."*, pertanto chiedeva il riesame del parere espresso da Codesto Spett. Servizio con nota prot. 7473 del 21/04/2022.
- Con nota pec prot.n.4672 del 30.05.2022 questa Sezione trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 13.05.2022, invitando la Provincia di Foggia, in qualità di ente delegato ai sensi dell'art 7 della L.R. n.20/2009, al rilascio del provvedimento in materia paesaggistica di propria competenza, anche alla luce del parere favorevole condizionato rilasciato dal Servizio Parco Tratturi, atteso che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D Lgs 387/2003, il rilascio del titolo autorizzativo è condizionato al *"rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico"*. Inoltre con la stessa nota si chiedeva: al Comune di Orta Nova, ad esito dell'interlocuzione con la società, di esprimere un parere in merito alla stima dei costi di dismissione e di ripristino ed alla loro congruità ai fini della determinazione delle definite misure di compensazione; agli enti coinvolti, qualora non avessero già provveduto, a pronunciarsi entro la prossima seduta della medesima c.d.s., anche a seguito del deposito delle integrazioni documentali richieste, sul progetto aggiornato.
- Con nota pec del 14.06.2022, acquisita al prot.n.5171 di pari data, la società Lampino Wind srl trasmetteva all'Ufficio per gli Espropri della Regione Puglia l'aggiornamento del piano Particellare di esproprio modificato a seguito dello spostamento di natura descritta dal proponente come *"non sostanziale, ai sensi della normativa vigente"*, consistente nello spostamento dell'asse dell'aerogeneratore all'interno della proiezione a terra del rotore dello stesso, precisando che l'ottimizzazione progettuale aveva coinvolto gli aerogeneratori contraddistinti con i numeri 4 e 5, e dello **stralcio dell'aerogeneratore 6 dal progetto**.
- Con nota pec del 14.06.2022, acquisita al prot.n.5183 di pari data, la società istante chiedeva al Servizio Urbanistica della Regione Puglia di conoscere se i terreni fossero gravati o meno da uso civico ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n.1766, R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e L.R. n. 7/98 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Con nota pec del 15.06.2022, acquisita al prot.n.5241 di pari data, la società istante trasmetteva l'istanza per la richiesta di valutazione del progetto denominato *"Lampino"* con le modalità previste dal DM 07/08/2012, come richiesto dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia con nota Prot 8429 del 01/06/2022.
- In data 29.06.2022 la società proponente, con nota acquisita al prot.n.5774 di pari data, trametteva gli elaborati progettuali richiesti a seguito delle interlocuzioni avute per le vie brevi con Autostrade per l'Italia S.p.a., e chiedeva allo stesso ente l'emissione del proprio parere di competenza in merito al procedimento in epigrafe.
- In data 7.07.2022, con nota acquisita al prot.n.6284 di pari data, la società istante comunicava al Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria della Regione Puglia che lo stesso Servizio aveva già espresso parere di competenza nell'ambito del procedimento in oggetto con nota prot. 7201 del 12/05/2022, allegandolo alla medesima nota.

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., vista inoltre la modifica progettuale, presentata dalla società proponente, resasi necessaria al fine del superamento del parere sfavorevole dell'Autorità Idraulica incardinata presso la Regione Puglia, acquisito nella precedente conferenza di servizi, veniva convocata, con nota prot.n.6540 del 11.07.2022, per il giorno 5/08/2022 la riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza.

Con la stessa nota, atteso che la documentazione progettuale aggiornata ed adeguata risultava già disponibile sul portale regionale Sistema Puglia, si invitavano gli enti in indirizzo che non si fossero ancora espressi a produrre il proprio parere; per gli enti che si fossero già espressi nel corso del procedimento, veniva richiesto un nuovo parere alla luce della modifica progettuale, eventualmente confermativo qualora si ravvisasse la non sostanzialità della modifica per quanto di rispettiva competenza. L'eventuale silenzio anche in ordine a detta variazione progettuale sarebbe stato trattato a norma degli artt 14 e segg della Legge 241/90 e ss.mm.ii. Inoltre si rinnovava l'invito alla Provincia di Foggia, in quanto delegata con Dgr 14 dicembre 2010, n. 2766 per le procedure di cui all'art.7 della LR 20/2009 e ss.mm.ii ad esprimere il parere paesaggistico di competenza.

- In data 27 luglio 2022 con Prot 064_22WLW, la Società Lampino Wind S.r.l. trasmetteva al Comune di Orta Nova la bozza della Convenzione con lo stesso Ente, come convenuto durante l'incontro, al fine di definire le misure di compensazione ambientale, come determinate nel DM n. 59 del 24/01/2022 del Ministero della Transizione Ecologica.
- Con nota pec del 5.08.2022, acquisita al prot.n.7724 del 6.08.2022, la società Lampino Wind S.r.l. trasmetteva al Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione III Comunicazioni elettroniche ad uso privato la dichiarazione per l'installazione o l'esercizio di reti di comunicazioni elettroniche su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici.
- In data 5.08.2022 si svolgeva la Conferenza di servizi convocata con la nota prot.n.6540 del 11.07.2022, durante la quale:
 1. la società chiedeva, *“anche in considerazione dell'imminenza dell'apertura di una nuova procedura d'asta prevista per la fine del mese di settembre, che sia dato corso immediato all'espletamento delle procedure preliminari alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità contenuta nell'autorizzazione unica. A tal fine allegava l'elenco delle ditte interessate alla procedura espropriativa coerenti con il progetto ottimizzato”*.
 2. Inoltre, atteso che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D Lgs 387/2003, il rilascio del titolo autorizzativo è condizionato al *“rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”*, si rinnovava l'invito alla Provincia di Foggia, in qualità di ente delegato ai sensi dell'art 7 della L.R. n.20/2009, al rilascio del provvedimento in materia paesaggistica di propria competenza, anche alla luce del parere favorevole condizionato rilasciato dal Servizio Parco Tratturi della Regione Puglia.
 3. Si prendeva atto della richiesta di avvio della procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. avanzata dalla società, atteso che nella stessa seduta la stessa aveva depositato l'elenco delle ditte proprietarie dei terreni interessati dall'intervento con i relativi indirizzi, al fine di poter avviare la procedura espropriativa.
 4. Nella stessa seduta anche la società proponente *“invitava la Provincia di Foggia alla formalizzazione del parere di competenza con ogni cortese sollecitudine, al fine di consentire il rilascio del titolo autorizzativo, che costituisce condizione necessaria per la partecipazione alla prossima procedura d'asta, rappresentando sin d'ora il pregiudizio che deriverebbe alla scrivente società dall'impossibilità di accedervi”*.

Pertanto si concludeva con la riserva del responsabile del procedimento di assumere le proprie decisioni

in merito all'esito del procedimento, ribadendo la necessità di acquisire il parere paesaggistico che deve essere rilasciato dall'Autorità Competente.

- Con nota pec del 9.08.2022, acquisita al prot.n.7887 di pari data, la società Lampino Wind S.r.l. trasmetteva il parere favorevole rilasciato in data 8.08.2022 con nota n.11842.
- Con nota pec prot.n.7773 del 5.08.2022 questa Sezione trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 5.08.2022, con il quale si rinnovava l'invito alla Provincia di Foggia, in qualità di ente delegato ai sensi dell'art 7 della L.R. n.20/2009, al rilascio del provvedimento in materia paesaggistica di propria competenza, anche alla luce del parere favorevole condizionato rilasciato dal Servizio Parco Tratturi, atteso che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D Lgs 387/2003, il rilascio del titolo autorizzativo è condizionato al *"rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente"*.
- Con nota pec del 30.09.2022, acquisita al prot.n.9818 del 1.10.2022, la Società Lampino Wind S.r.l. chiedeva *"essendo trascorsi i termini di legge, la chiusura positiva del procedimento autorizzativo, e la formalizzazione dell'autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. N. 387/2003"*.
- Con nota prot.n. 10122 del 7/10/2022, questa Sezione riferiva che, atteso il carattere di specialità della disciplina posta dall'art. 146 D.lgs. n.42/2004, il provvedimento di V.I.A., ove previsto, non elimina *sic et simpliciter* la necessità di conseguire l'autorizzazione paesaggistica, non potendo questa ritenersi automaticamente assorbita nel provvedimento di V.I.A. (rif. T.A.R. PUGLIA, Bari, Sezione I – 19 marzo 2019, n. 403), e chiedeva quindi alle società interessate dai procedimenti in corso, tra cui la stessa Lampino Wind srl, di voler fornire evidenza alla prima occasione utile, e comunque entro la data di conferenza di servizi fissata o da fissarsi, dell'istanza effettuata dal proponente ai fini del conseguimento del titolo paesaggistico;
- A valle di tale comunicazione, la società Lampino Wind srl, con nota del 10.10.2022, chiedeva l'immediata formalizzazione dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. N. 387/2003, rilevando che *"il progetto non è soggetto all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, in quanto la realizzazione delle opere definitive del progetto e le interferenze con beni vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004, sono gestite integralmente in interrato di talché ricorrono le condizioni di esenzione dall'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica previste dall'all. A del D.P.R. 13.2.2017, n. 31 ed espressamente individuate nella nota prot. n. 10122 del 7.10.2022 che ricollega alla loro sussistenza l'esenzione da ogni incumbente paesaggistico"*.
- Con nota prot.n.10465 del 14.10.2022, per ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. veniva convocata per il giorno 25/10/2022 la riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza, precisando che i lavori della Conferenza di Servizi avrebbero avuto come fine principale la necessità di acquisire il provvedimento in materia paesaggistica di competenza dell'ente delegato ai sensi dell'art 7 della L.R. n.20/2009, come previsto dall'art. 12 comma 3 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii. Pertanto con la stessa nota si rammentava che la Provincia di Foggia, delegata con Dgr 14 dicembre 2010, n. 2766 per le procedure di cui all'art.7 della LR 20/2009 e ss.mm.ii., in particolare, era deputata alla valutazione dei contenuti del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio a valere sul procedimento paesaggistico delegato, accertandosi di ricomprendere in quest'ultimo, e nei termini di cui all'art. 146, c.5 del D Lgs 42/2004, i soli aspetti relativi alla tutela paesaggistica *stricto sensu*, supposto che l'impatto paesaggistico dell'intervento in altri termini sia stato già considerato dall'Autorità competente per la VIA nell'ambito del concluso procedimento ambientale, definito con decreto ministeriale n. 59 del 24/1/2022.
- Con la nota prot.n.11019 del 25.10.2022, atteso che la Provincia di Foggia, nella persona del Responsabile del Procedimento aveva dichiarato nella seduta del 25.10.2022, che in tempi brevissimi avrebbe rilasciato il parere paesaggistico di competenza, questa Sezione comunicava la sospensione dei lavori della conferenza di servizi e che gli stessi sarebbero proseguiti in data 27.10.2022 ore 12:30 in modalità videoconferenza.
- In data 27.10.2022 si svolgeva la Conferenza di servizi convocata con la nota prot.n. 11019 del 25.10.2022, durante la quale:

1. La Conferenza prendeva atto del parere espresso dalla Provincia di Foggia Settore Assetto del Territorio e Ambiente Servizio Tutela del Territorio, con nota prot.n.52907 del 27.10.2022 indirizzato alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, e per conoscenza a questa Sezione regionale, con la quale, in qualità di ente delegato ai sensi dell'art 7 della L.R. n.20/2009, al rilascio del provvedimento in materia paesaggistica di propria competenza, riferiva che: *“valutando l'impianto nella complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce e attraverso l'interferenza diretta ed indiretta con i contesti paesaggistici presenti, questa Commissione Paesaggio ritiene di confermare il parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS rimandando alla competente Soprintendenza le valutazioni finali. Cò stante si reputa la localizzazione dell'intervento di cui trattasi idonea dal punto di vista paesaggistico in quanto non in contrasto con le N.T.A. del PPTR che disciplina i processi di trasformazione fisica e d'uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali”*.
2. in virtù di tale parere reso da parte dell'autorità delegata al rilascio del titolo di compatibilità paesaggistica che, se pur indirizzato alla Soprintendenza, poteva ritenersi già compendiato dal già intervenuto giudizio della stessa Soprintendenza nel corso del procedimento con parere non ostativo, il procedimento, se pur con il complesso delle prescrizioni recepite quali parti integranti dell'iter autorizzativo, si avviava a conclusione favorevole. Tuttavia, in ragione del reiterato coinvolgimento prodotto dalla stessa autorità provinciale delegata a favore della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta Andria Trani e Foggia, in conferenza si dichiarava fatto salvo il possibile ricorso a favore di detto ente del dispositivo di cui all'art. 14-quinquies della Legge 241/1990 e smi, qualora dissenziente.
3. In ordine alle opere di compensazione ambientale e territoriale previste dal D.M. 10-09-2010, come da interlocuzione già avviata in sede di conferenza di servizi del 13 maggio 2022, la società dichiarava di aver inviato in data 27.07.2022 al Comune interessato una ventaglio di proposte per la determinazione delle stesse, pertanto confermava che, è in attesa del dovuto riscontro. A tal proposito il Presidente delle Conferenza e il Dirigente di Servizio invitavano la società proponente e il Comune interessato a finalizzare le citate misure da orientare con assoluta prevalenza su interventi di certa ricaduta locale in termini di contrasto al caro energia, possibilmente estendendo la platea di beneficiari oltre all'amministrazione comunale medesima interessata, attraverso ad esempio la creazione di comunità energetiche anche miste (privato-pubbliche) con criteri trasparenti. A tal riguardo si chiedeva alla Società proponente di impegnarsi a proporre la condivisione di risorse impiantistiche (es. cabine elettriche) discendenti dal quadro progettuale o di assicurare forniture di energia elettrica a prezzi vantaggiosi a favore di dette comunità, se pur nel quadro delle compensazioni già dovute nei termini di cui all'Allegato 2 del DM 10/09/2010.
4. Preso atto di quanto dichiarato dalla società istante, sulla base delle risultanze del complesso dei pareri resi noti, tenuto conto delle posizioni espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite in Conferenza, fatte salve le disposizioni di cui all'art.14-quinquies, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento riteneva **di poter concludere favorevolmente i lavori della conferenza di servizi** al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto in oggetto, con le prescrizioni e condizioni anzidette.
- Con nota prot.n.11265 del 2.11.2022, questa Sezione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, trasmetteva copia del verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 27.10.2022 in modalità videoconferenza. Con la stessa nota si confermava la conclusione favorevole del procedimento istruttorio teso al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003, con le prescrizioni e condizioni dettate in sede di conferenza di servizi, **alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di potenza nominale pari a 75,6 MWe, costituito da 18 aerogeneratori aventi potenza elettrica uninominale pari a 4,2 MWe, sito nel Comune di Orta Nova (FG) , località “Lampino” con le relative opere connesse**, chiedendo alla società istante la restante documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo.

- Con nota del 2.11.2022, acquisita al prot.n.11290 di pari data, la società Lampino Wind srl trasmetteva la documentazione propedeutica al rilascio procedimento di Autorizzazione Unica.
- Con nota del 3.11.2022, acquisita al prot.n.11328 di pari data, la società Lampino Wind srl trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo firmato digitalmente da parte del legale rappresentante della società.
- Con nota AOO_092 / 0002899, acquisita al prot.n.12139 del 15.11.2022, l'Ufficio Rogante della Regione Puglia trasmetteva copia dell'atto unilaterale d'obbligo, recante in sovrimpressione il numero di repertorio 024674 assegnato in data 09/11/2022 da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86.

PRESO ATTO dei pareri, valutati ed acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

➤ **Il Ministro della Transizione Ecologica, prot. 059 del 24/01/2022, Decreto n.0000059 del 24.01.2022**

“ VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis, che prevede il deferimento al “Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di

questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti”;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ss.mm.ii., dalla Lampino Wind S.r.l. con nota prot. 003_19lw del 16 luglio 2019, acquisita con prot. n. 18999/DVA del 22 luglio 2019, relativa al progetto “Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Orta Nova (FG), in Località Lampino, e nel Comune di Stornara (FG), di potenza pari a 79,80 MW”;

CONSIDERATO che il progetto è sottoposto a procedura di VIA in sede statale in quanto compreso tra le tipologie di opere di cui al punto 2 dell'allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, denominate “Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW”;

CONSIDERATO che il progetto, localizzato nella Regione Puglia, in Provincia di Foggia ed in particolare nel Comune di Orta Nova, in Località “Lampino” e con parte delle opere di connessione e sottostazione ricadenti nel Comune di Stornara, prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 19 aerogeneratori ciascuno della potenza di 4,2 MW, per una potenza complessiva di 79,80 MW;

VISTA la pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'avviso relativo alla presentazione della già menzionata domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 7 agosto 2019;

VISTA la nota prot. n. 26644/DVA del 6 aprile 2020, con la quale, sulla base di quanto indicato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, con nota

prot. CTVA/797 del 12 marzo 2020 e dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con nota prot. n. 28919_P del 15 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.lgs 152/2006, è stata chiesta della documentazione integrativa di quella già presentata, nonché la nota prot. 041_20lw_WLW del 05 giugno 2020, acquisita il 10 giugno 2020 con prot. n. 43388/MATTM, con la quale la Lampino Wind S.r.l. ha trasmesso tali integrazioni;

VISTA la pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare dell'avviso relativo alla presentazione della predetta documentazione integrativa per la consultazione del pubblico,

avvenuta in data 16 novembre 2020;

ACQUISITA con prot. n. 18950/MATTM del 23 febbraio 2021, la nota prot. n. 5778 del 19 febbraio 2021 con cui il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha comunicato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, le motivazioni ostative all'espressione di un parere positivo in merito al progetto;

ACQUISITO con prot. n. 61028/MATTM dell'8 giugno 2021 il parere tecnico istruttorio negativo prot. n. 19163 del 4 giugno 2021 espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a seguito dell'esame delle osservazioni formulate, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, dalla Lampino Wind S.r.l. e da questa trasmesse con nota del prot. 006_21lw_LWK del 1° marzo 2021, assunta al prot. 22040/MATTM del 3 marzo 2021;

ACQUISITO il parere, positivo con condizioni ambientali, n. 109 del 07 giugno 2021, della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, al prot. n. 64690/MATTM del 16 giugno 2021;

CONSIDERATO che, a seguito delle due fasi di consultazione del pubblico, svolte ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono pervenute osservazioni da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Puglia che è stata considerata nel succitato parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 109 del 7 giugno 2021;

VISTA la nota prot. 74809/MATTM del 9 luglio 2021 con cui la Direzione Generale per la Crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, preso atto del diverso tenore dei pareri espressi dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha proposto all'Ufficio di Gabinetto del Ministero della transizione ecologica il deferimento della questione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis della legge 400 del 1988;

VISTA la nota n. prot. 18937/UDCM dell'8 settembre 2021, con cui, stante il parere positivo della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, nonché il parere negativo del Ministero per i beni e delle attività culturali e per il turismo, l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della transizione ecologica ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri la rimessione della questione alla deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1435 del 15 settembre 2021, acquisita il 4 ottobre 2021 con prot. n. 106015/MATTM con cui la Regione Puglia si esprime in senso negativo in merito alla compatibilità ambientale del progetto;

ACQUISITA il 9 dicembre 2021, con prot. 137850/MATTM la deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 con la quale il Consiglio dei ministri delibera "di dare propria la posizione del Ministero della transizione ecologica in merito alla compatibilità ambientale del progetto Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Orta Nova (FG), in Località Lampino, e nel Comune di Stornara (FG), di potenza pari a 79,80 MW, presentato dalla Lampino Wind S.r.l. a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 109 del 7 giugno 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIAVAS";
CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante:

a) il parere, positivo con condizioni ambientali, n. 109 del 7 giugno 2021, della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, costituito da n. 28 pagine;

b) la deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 che fa propria la posizione del Ministero della transizione ecologica, costituito da n. 7 pagine;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti della delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021,

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale)

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Orta Nova (FG), in località Lampino, e nel Comune di Stornara (FG), di potenza pari a 79,80 MW, presentato dalla Lampino Wind S.r.l., avente sede legale in Milano, Corso Venezia 37, subordinata al rispetto

delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica, trascorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 109 del 7 giugno 2021. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

Art. 3

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero della transizione ecologica, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.

2. Il Ministero della transizione ecologica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, queste sono svolte dall'autorità competente, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 si provvede con oneri a carico del soggetto Proponente ove le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Art. 4

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è comunicato alla Lampino Wind S.r.l., al Ministero della cultura, alla Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Orta Nova, al Comune di Stornara ed all'ARPA Puglia.

2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2021, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto ai sensi dell'art. 4, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art. 4, comma 2."

➤ **Presidenza del Consiglio dei Ministri, delibera del 3.12.2021**

"Delibera - Di fare propria la posizione del Ministero della Transizione Ecologica in merito alla compatibilità ambientale del progetto del parco eolico, di potenza pari a 79,80 MW, localizzato in località "Lampino" nel comune di Orta Nova (FG) e con parte delle opere di connessione e sottostazione elettrica ricadenti nel territorio di Stornara(FG), proposto dalla Lampino Wind srl a condizione che siano rispettate le condizioni ambientali espresse nel parere n.109 del 7 giugno 2021, della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale -VIA e VAS".

➤ **Ministero Transizione Ecologica - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, prot. 3098 del 15/06/2021**

"[...] Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la commissione Tecnica per la verifica dell'Impatto Ambientale

– VIA e VAS ESPRIME PARERE POSITIVO circa la compatibilità ambientale del progetto “Realizzazione di un parco eolico nel comune di Orta Nova (FG), in località Lampino, e nel comune di Stornara (FG), di potenza pari a 79,80 MW – Proponente: Lampino Wind S.r.l.. L’efficacia del presente parere è subordinata all’ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito indicate:...”

CONDIZIONE AMBIENTALE N. 1	
Macrofase	ANTE OPERAM
Fase	ANTE OPERAM
Ambito di applicazione	Progettazione esecutiva
	Aspetti progettuali relativi alle componenti ambientali
Oggetto della condizione ambientale	<p>Il progetto esecutivo dell’opera dovrà essere corredato degli opportuni capitolati di appalto, nei quali dovranno essere indicate tutte le azioni previste nel progetto in esame e quelle scaturite dalle prescrizioni del presente parere e dovranno essere previsti gli oneri, a carico dell’appaltatore, per far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le condizioni ambientali del territorio interessato dall’opera, con particolare attenzione alla salvaguardia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle acque sia superficiali che sotterranee; • del clima acustico, utilizzando mezzi omologati e certificati con marchio CE; • del terreno di scotico proveniente dalle aree di cantiere. L’eventuale utilizzo di terreno vegetale con caratteristiche chimico fisiche diverse da quelle dei terreni interessati dall’opera, deve essere attentamente valutato e considerato per mantenere la continuità ecologica con le aree limitrofe. <p>Il progetto esecutivo e l’annesso piano di cantierizzazione dovranno recepire tutte le mitigazioni e le prescrizioni del presente parere che hanno attinenza con gli aspetti progettuali e con le attività di lavorazione.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	ANTE OPERAM
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	Regione Puglia

CONDIZIONE AMBIENTALE N. 2	
Macrofase	ANTE OPERAM
Fase	Fase precedente alla progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Piano Monitoraggio Ambientale
	Condizioni Ambientali
Oggetto della condizione ambientale	<p>Il progetto esecutivo dell’opera dovrà essere corredato dal Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), il quale dovrà essere aggiornato ed integrato con le valutazioni e le prescrizioni del presente parere, nonché delle “Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.lgs. 152/2006 e s.m.i; D. Lgs. 163/2006 e s.m.i)”, predisposte dal MITE con la collaborazione dell’ISPRA e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Il PMA aggiornato dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’ARPA, con la quale si concorderà anche la modalità e la frequenza di restituzione dei dati e di comunicazione, nonché i provvedimenti necessari a mitigare e a limitare gli eventuali impatti derivanti dall’attuazione del progetto in modo da consentire l’adozione in tempo utile di eventuali ulteriori misure di mitigazione da adottare. Il Proponente dovrà inviare al MITE il PMA condiviso con Arpa Puglia e la Regione.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	ANTE OPERAM

Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	ARPA Puglia, Regione Puglia

CONDIZIONE AMBIENTALE N. 3

Macrofase	ANTE OPERAM – CORSO D’OPERA – POST OPERAM
Fase	Fase precedente la cantierizzazione e in corso d’esercizio
Ambito di applicazione	Aspetti ecologici, ambientali e monitoraggi
	Condizioni Ambientali
Oggetto della condizione ambientale	<p>a. <u>Acque sotterranee</u>: i) Fase precedente la cantierizzazione. 1) Si dovrà procedere alla verifica dell’invarianza di eventuali falde acquifere esistenti, delle loro oscillazioni stagionali, nonché di eventuali sorgenti;</p> <p>2) si dovrà fornire la composizione dei materiali usati per le fondazioni;</p> <p>3) si dovrà analizzare la composizione chimica e biologica delle acque sotterranee, comprensiva anche di eventuali inquinanti, campionando a monte e a valle del parco eolico, per la caratterizzazione del punto di bianco ambientale dell’area. ii) Fase di Cantiere. Dovrà essere realizzato un monitoraggio da concordare con Arpa Puglia prelevando campioni di acque sotterranee a intervalli non superiori a due mesi ciascuno, da sottoporre ad analisi chimiche e biologiche e di eventuali inquinanti. Nel caso di anomalie e di interferenze della falda con le fondazioni delle pale eoliche, si dovranno valutare le misure da adottare per evitare impatti sulla risorsa idrica. iii) Fase di esercizio: per i primi tre anni dovrà essere eseguito un monitoraggio semestrale delle acque sotterranee, le cui modalità saranno da concordare con Arpa Puglia.</p> <p>b. <u>Avifauna e altri vertebrati (e.g., Chiroterti)</u>: il monitoraggio dovrà essere effettuato da subito, completando la fase ante operam, e poi in corso di esercizio per aggiornare le conoscenze, con particolare riferimento ai chiroterti e alle specie migratrici, svernanti e frequentanti il territorio di area vasta (inclusi i grandi veleggiatori). Il Proponente dovrà dunque produrre il progetto di monitoraggio avifaunistico secondo l’approccio BACI (Before After Control Impact), seguendo scrupolosamente le linee guida contenute nel documento “Protocollo di Monitoraggio dell’avifauna dell’Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna” (ISPRA, ANEV, Legambiente).</p> <p>c. <u>Mitigazione</u>: Dovranno essere messe in essere tutte le misure di mitigazione utili a minimizzare l’impatto sull’avifauna e altre componenti interessate (come da risultanze del monitoraggio), incluso obbligo di: i) colorazione di una pala in nero per ridurre l’incidenza sulle componenti dell’avifauna; ii) il terreno agrario nelle superfici sottostanti gli aerogeneratori sotto le pale, in un’area circolare di 60 m, dovrà essere mantenuto pulito tramite lavorazioni superficiali, sfalci e ripuliture a cadenza almeno semestrale iii) adozione di tecnologie appropriate di controllo e protezione del passaggio dell’avifauna (radar); iv) escludere l’utilizzo di pavimentazioni impermeabilizzanti.</p> <p>d. <u>Compensazione</u>: Dovranno essere progettate e messe in essere misure compensative atte a bilanciare il consumo di suolo e le emissioni dovute alla costruzione dell’opera, identificando aree nel territorio, anche di area vasta, in cui de-impermeabilizzare e recuperare o ripristinare suoli agrari o rigenerare o migliorare habitat ed ecosistemi naturali o seminaturali, su superfici significative. Si dovrà altresì prevedere il controllo delle specie ruderali, infestanti, aliene ed il ripopolamento faunistico rispetto alle perdite causate dall’impatto (come determinato dal monitoraggio). Per ogni attività di ripristino e restauro ambientale (in linea con le più attuali linee guida della Restoration Ecology) il Proponente dovrà inviare specifica relazione, inclusa documentazione fotografica (storica, ex ante ed ex post), per la verifica di ottemperanza.</p>

CONDIZIONE AMBIENTALE N. 3	
	<p>e. Rumore: Il Proponente dovrà realizzare un piano di monitoraggio acustico, sotto il controllo e secondo le modalità, frequenze, durata e luogo di installazione determinati da Arpa Puglia. Tale piano dovrà anche prevedere, qualora si registrino valori oltre i limiti di legge, l'esigenza di ridurre il numero di giri delle turbine. Dovranno comunque essere attuate tutte le mitigazioni del caso e dell'eventuale piano di contenimento acustico.</p> <p>f. Elettromagnetismo: Il Proponente dovrà realizzare un piano di monitoraggio, sotto il controllo e secondo le modalità, frequenze, durata e luogo di installazione determinati da Arpa Puglia.</p> <p>g. Il Proponente, in tutte le fasi di lavorazione del cantiere, dovrà concordare con le autorità competenti (enti gestori delle strade e/o comuni) i percorsi dei mezzi pesanti diretti alle aree di cantiere.</p> <p>Tutti i Piani di monitoraggio dovranno essere inviati al MITE per la verifica di ottemperanza prima dell'inizio dei lavori.</p> <p>Infine, per quanto concerne le Terre e rocce da scavo, il Proponente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dovrà redigere gli studi e le caratterizzazioni, così come previste dal comma 4 dell'art. 24 del DPR 120/2017, in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti"; - nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio, oltre ai campioni sopra elencati, è acquisito un campione delle acque sotterranee e, compatibilmente con la situazione locale, con campionamento dinamico; - gli esiti delle attività eseguite ai sensi del art. 24 comma 4 del DPR n 120/2017 dovranno essere trasmessi al MITE e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, prima dell'avvio dei lavori; - nella fase di scavo e perforazione non dovranno essere utilizzati additivi che contengano sostanze inquinanti non comprese nella tabella 4.1 - set analitico minimale. gli eventuali additivi utilizzati dovranno essere inferiore alle concentrazioni soglia di contaminazione (csc), di cui alle colonne a e b, tabella 1, allegato 5, al titolo v, della parte iv, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali; - qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce dovranno essere gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, privilegiando le attività di recupero; - gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione d'acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio.
Termine avvio	Prima dell'inizio dei lavori, in corso d'opera, in fase di esercizio
Verifica	
Ottemperanza	
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	Regione Puglia, ARPA Puglia

CONDIZIONE AMBIENTALE N. 4	
Macrofase	ANTE OPERAM – POST OPERAM
Fase	Fase di progettazione - Fase di esercizio - Dismissione dell'opera
Ambito di applicazione	Misure di compensazione ed aspetti gestionali
	Condizioni Ambientali

Oggetto della condizione ambientale	<p>Il Proponente dovrà proporre e progettare interventi di compensazione nel territorio dei comuni interessati o nell'area vasta considerata, da concordare con gli enti locali e da realizzare entro 24 mesi dell'avvio dell'esercizio, dandone relativa comunicazione, corredata da specifica documentazione tecnica e fotografica. Essi dovranno migliorare le valenze ecologico- funzionali del territorio, che sono fortemente legate alle attività agricole, con la presenza troppo saltuaria di boschi residui, siepi, muretti, filari, con scarsa contiguità di ecotoni e biotopi, e con gli unici elementi di connessione ecologica rappresentati dal reticolo idrografico, naturale e artificiale, che versa in uno stato di abbandono e forte degrado. Integrazione di tale rete, riordino bioecologico e creazione di nuovi habitat, connessioni ecologiche e contenimento delle specie aliene e invasive, attività atte a limitare i disturbi dei siti di riproduzione e favorire delle poche specie di interesse riscontrate, ripuliture, riqualificazioni e aumento della complessità degli ecosistemi semplificati possono essere gli obiettivi da raggiungere per iniziare a ricostituire l'eterogeneità del paesaggio agricolo. In caso di mancato accordo con gli enti locali indicati, il Proponente è onerato a sottoporre il progetto delle misure di compensazione all'Autorità Ambientale Competente della Regione Puglia.</p> <p>Il Proponente, cinque anni prima dell'effettivo decommissioning, dovrà infine predisporre un piano di dismissione che preveda, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le modalità di esecuzione dell'asportazione delle opere, considerando anche l'eventuale presenza di habitat creatosi alla base delle strutture; • gli interventi di ripristino ambientale di tutte le aree e strade di servizio dell'impianto; • cronoprogramma e allocazione delle risorse.
Termine avvio	Fase di esercizio e dismissione dell'opera
Verifica	
Ottemperanza	
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	Regione Puglia, ARPA Puglia

➤ **Regione Puglia – Sezione Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio territoriale Foggia, prot. 86877 del 16/12/2019**

“Con riferimento alla nota di codesta sezione prot. AOO_089/10742 del 10/09/2019, Relativa all'avvio del procedimento di VIA (ex D.Lgs. n. 152/2006), Giusta comunicazione prot. n. 20422 del 02/08/2019 del ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, riguardante il progetto definitivo per la realizzazione di un parco eolico del Comune di Orta Nova (FG) in località “Lampino”, presentato dalla Lampino Wind s.r.l., con sede in Milano al Corso Venezia n. 37;

VISTA le relazioni Pedaagronomica, Floro-faunistica, paesaggio agrario ed essenze di pregio, a firma dell'ing. Danilo Pomponio e della Consulente Dott.ssa For. Lucia Pesola, dalla quale si rileva che le particelle in cui ricadono le pale eoliche sono destinate a seminativi, irrigui a prevalenza di cereali, ad eccezione delle pale nn. 8, 16 e 19, ricadenti in vigneti, e che, pertanto, in generale, è possibile affermare che “...l'impianto proposto nel Comune di Orta Nova, composto da n.19 pale eoliche, non porterà modifiche sulle condizioni pedoagronomiche dell'area oggetto di studio”;

VISTI gli elaborati tecnici a firma del progettista Ing. Danilo Pomponio;

VISTO il comma 7 dell'art. 12 del DEcr. Legislativo 387/2003;

VISTO l'art. 10 della legge regionale n. 14/2007;

VISTO il comma 1 dell'art. 2 della Legge Regionale n. 31/2008;

ESAMINATO il progetto del Parco Eolico presentato dalla Lampino Wind s.r.l., con sede amministrativa a Milano, al Corso Venezia n. 37, costituito da n.10 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 4,2 MW per una potenza complessiva di 78,80 MW, ubicati in località Lampino nell'area a nord est dell'abitato di Orta Nova, fogli di mappa nn (part 459, 193, 41, 183, 337) 3 (part. 43, 63 356, 196) 4 (part. 259, 476, 75, 508, 526, 456), 5 (part. 749, 630), 7(part. 204); 32 (5 part.1); diametro del rotore pari a 150,00 mt, altezza mozzo pari a 105 m, per un'altezza massima al tip (punta della pala) pari a 180 m. l'impianto sarà collegato, mediante

la sottostazione MT/AT utente, in antenna a 150 kV con la nuova stazione di Terna S.p.A. Da realizzare nel Comune di Stornara (FG). La connessione in antenna avverrà mediante raccordo in cavo aereo AT tra lo stallo in sottostazione utente mediante cavidotto MT, composto da 4 linee provenienti ciascuna da un sottocampo del parco eolico, installato all'interno di opportuni scavi principalmente lungo la viabilità ordinaria esistente e sulle strade di nuova realizzazione a servizio del parco eolico e rete telematica di monitoraggio in fibra ottica per il controllo della rete elettrica e dell'impianto eolico mediante trasmissione dati via modem satellitare.

SI RITIENE CONFORME

Alle norma citate in premessa e, pertanto, SI RILASCIA PARERE FAVOREVOLE, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell'impianto:

1. tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
2. nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;
3. terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;
4. nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;
5. se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione dall'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere;
6. divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica."

➤ Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia, prot. 0010222 del 07/06/2022

"Con nota prot. n. 2022/0003347 del 19/04/2022, acquisita da questa Autorità Idraulica il 21/04/2022 al prot. n. 7473, la Sezione Transizione Energetica ha convocato per il giorno 13/05/2022 la conferenza di servizi relativa alla procedura in oggetto.

In data 17/05/2022 con nota prot. n. 8986, questa Autorità Idraulica ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione di tutti gli aerogeneratori e relative opere civili e di connessione alla rete elettrica esclusi gli aerogeneratori n. 4-5-6.

Con pec del 27/05/2022, la società Lampino Wind Srl ha richiesto il riesame del parere espresso con nota prot. n. 8986 del 17/05/2022

Rilevato che:

- la società Lampino Wind srl, alla luce del parere di questa Autorità Idraulica, ha ottimizzato l'impianto proposto, riallocando gli aerogeneratori contraddistinti con i numeri 4 e 5 al di fuori delle aree ad alta e media pericolosità sa Alluvione riportate sulle mappe PGRA dell'autorità di bacino distrettuale dell'appennino meridionale e stralciando dal progetto l'aerogeneratore numero 6 (rif. tavole allegate alla pec del 27/05/2022);
- L'impianto eolico rimodulato che la società Lampino Wind srl, intende realizzare, risulta pertanto costituito da 18 aerogeneratori e relative piazzole di montaggio, da nuova viabilità di servizio, da un cavidotto interno all'impianto eolico, da un cavidotto esterno di collegamento fino alla sottostazione di trasformazione da realizzarsi in prossimità della nuova Stazione RTN Terna S.p.A. da realizzare nel

Comune di Stornara (FG) (autorizzata con D.D. Regione Puglia n. 202 del 12/12/1018) e un cavidotto aereo AT a 150 kV, per il collegamento della sottostazione di trasformazione con la Stazione RTN;

- Il cavidotto interno interferisce con due corsi d'acqua/reticoli idrografici

Premesso che:

- secondo l'art. 96 lettera f) del R.D. n.523/1904:

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

(...) "f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smarrimento del terreno a distanza del piede degli alberi e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smarrimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e gli scavi";

- la D.G.R. n. 1675 del 08/10/20, pubblicata sul BURP n.149 del 26/10/2020, ha definito l'alveo fluviale in modellamento attivo ai fini della tutela idrologica e paesaggistica dei territori contermini ai corsi d'acqua. in particolare per i corsi d'acqua iscritti al registro delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933, l'alveo fluviale in modellamento attivo è definito dalla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra idraulica, di 150 m rispetto al ciglio spondale dell'alveo o dal piede dell'argine ove presente, ovvero dall'asse del corso d'acqua nei casi di sponde variabili od incerte. Nel caso di reticolo minore, ovvero per i corsi d'acqua che non risultano iscritti nel registro delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/1933, l'alveo fluviale in modellamento attivo è definito dalla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra idraulica, di 100 m rispetto al ciglio spondale dell'alveo o del piede dell'argine ove presente, ovvero dall'asse del corso d'acqua nei casi di sponde variabili od incerte;
- secondo la D.G.R. n. 1675 del 08/10/20:
 - "all'interno dell'alveo fluviale in modellamento attivo, di cui all'art. 36 delle NTA del PAI, trova applicazione quanto previsto dall'art. 6 delle stesse NTA vero dal R.D. n. 523/1904 per le parti attinenti" (punto 2 della D.G.R. n.1675/20);
 - Oltre il limite areale dell'alveo fluviale in modellamento attivo, come su individuato, trovano applicazioni le norme d'uso previste dagli strumenti di governo del territorio (punto 4 della D.G.R.n.1675/20);

Considerato che:

- il Servizio Autorità Idraulica, nella riunione del 27/05/2021, ha ritenuto che la norma di riferimento come recentemente integrata dalla D.G.R. n.1675/20, dato che si presta a non univoche interpretazioni rendendone problematica l'applicazione, debba essere integrata EO rettificata prevedendo in particolare che nel limite areale dell'alveo fluviale in modellazione attivo, I nuovi interventi, dovranno essere accompagnati da uno studio idrologico e idraulico che dimostri compiutamente l'assenza di effetti sul regime idraulico del corpo idrico e delle sue pertinenze;
- secondo quanto disposto dal Servizio Autorità Idraulica, le conclusioni e gli indirizzi e le procedure contenute nel verbale della riunione sottoscritto in data 27/05/2021 sono da applicare nelle more della revisione della D.G.R. n.1675/20;

Considerando altresì che:

- dall'applicazione della disciplina introdotta dalla D.G.R. n. 1675/2020, risulta che gli aerogeneratori di progetto e relative piazzole sono esterni alla fascia di rispetto di cui alla definizione dell'alveo di modellamento attivo introdotta dalla D.G.R. n. 1675/2020;
- gli aerogeneratori nn.4 e 5 e relative piazzole sono stati riallocati in aree a bassa pericolosità da alluvione Riportante sul PGRA dell'autorità di bacino distrettuale dell'appennino meridionale mentre l'aerogeneratore n 6 è stato stralciato dal progetto;
- ricadono in aree a pericolosità idraulica media solamente alcune opere temporanee di allargamento e l'adeguamento temporaneo delle strade esistenti (rif. nota pec del 27/05/2022 e PGRA);
- L'attraversamento del cavidotto in corrispondenza dei corsi d'acqua Zampino e Trionfo sarà eseguito con perforazione teleguidata "TOC"

Alla luce di quanto esposto, questo Servizio Autorità Idraulica esprime parere favorevole, unicamente sotto

l'aspetto idraulico, alla realizzazione dei 18 aerogeneratori così come riportati nel layout di progetto aggiornato tramesso con pec del 27/05/2022 comprese le relative opere civili e di connessione alla rete elettrica con le seguenti prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è a carico della società proponente/proprietaria dell'impianto eolico, che dovrà tenere conto in sede di progettazione esecutiva:

- 1. Non dovrà essere realizzata alcuna nuova opera (eccetto cavidotti, opere temporanee o di adeguamento*

di opere esistenti) all'interno delle aree allagabili con tempo di ritorno di 200 anni rispettando in ogni caso una distanza minima di 10 m ((in destra e sinistra idraulica) dal piede esterno delle sponde/rive incise/cigli spondali o, qualora assenti, dall'asse dei reticoli idrografici/corsi d'acqua;

- 2. i cavidotti, in corrispondenza delle interferenze con i reticoli idrografici/corsi d'acqua riportati su cartografia IGM in scala 1:25000 e sulla carta Idrogeomorfologica, dovranno essere realizzati mediante tecnica T.O.C. posando la tubazione ad una profondità tale che la distanza tra il fondo dell'alveo o delle opere di attraversamento esistenti (tombini/ponticelli ubicati lungo la viabilità interessata dal tracciato del cavidotto) e la generatrice superiore della tubazione, lungo tutto l'alveo, non sia inferiore a 3 (tre) metri; inoltre non deve essere alterata in alcun modo la funzionalità idraulica dopere di attraversamento suddette o creato alcun elemento perturbativo dell'attuale sezione idraulica; qualora necessario va adottato ogni utile accorgimento progettuale a protezione dalle sollecitazione idrodinamiche dei deflussi di piena dei corsi d'acqua, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall'evoluzione morfologica dell'alveo; i pozzetti dovranno essere posizionati una distanza minima di 10 metri (in destra e sinistra idraulica) dal piede esterno delle sponde/rive incise/cigli spondali o, qualora assenti, dall'asse dei reticoli idrografici/corsi d'acqua;*
- 3. in corrispondenza di ulteriori opere di attraversamento rinvenibili da carta tecnica regionale/ortofoto e comunque in presenza di opere di attraversamento esistenti lungo la viabilità interessata dal tracciato del cavidotto, lo stesso dovrà essere posato mediante tecnica TOC ad una profondità non inferiore a 2 (due) metri secondo le modalità e accorgimenti indicati al punto precedente;*
- 4. le opere e tutti gli scavi, che devono essere tempestivamente richiusi, non devono alterare la morfologia antecedente gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente, interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque e garantendo la piena funzionalità idraulica dei corsi d'acqua;*
- 5. i lavori, vengano eseguiti in periodi in cui non sono previste precipitazioni intense e limitando al minimo indispensabile le interferenze fra le aree di cantiere e i corsi d'acqua/reticoli idrografici. Venga comunque evitato lo stoccaggio di materiale e/ho l'alloggio di manufatti temporanei all'interno dei corsi d'acqua/reticoli idrografici;*
- 6. siano assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che non siano creati, neppure temporaneamente, ostacoli al regolare deflusso delle acque; al termine della fase di cantiere venga immediatamente ripristinato lo stato dei luoghi;*
- 7. il proponente/proprietario/responsabile delle opere e della loro gestione:*
 - rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento delle opere in perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori manutentivi, protettivi o aggiuntivi in alveo nell'interesse della stabilità delle opere stesse e del buon regime dei corsi d'acqua;*
 - rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buone riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l'esercizio delle opere stesse;*
 - sarà l'unico responsabile dei danni che le opere eseguite potranno arrecare, tanto l'Amministrazione Pubblica, quanto ai terzi e pertanto sarà tenuta ad indennizzare in proprio gli stessi.*
- 8. questa Autorità Idraulica si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell'aree di intervento;*
- 9. siano adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica e privata;*
- 10. siano osservate le norme ex R.D. 25.7.1904 nr. 523 nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque;*

11. sia acquisito il parere di compatibilità al PAI dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e inviato a questa Autorità Idraulica.

Si specifica che l'area oggetto dell'intervento rientra nel perimetro di competenza del Consorzio di Bonifica di Capitanata e pertanto, ai sensi della L.R. n. 4 del 13/03/2012 e del Regolamento Regionale n.17 del 1/08/2013, è previsto che il rilascio della concessione per gli attraversamenti delle aree del Demanio Idrico sia di competenza del Consorzio di Bonifica di Capitanata.

Si sottolinea che il presente parere viene rilasciato in riferimento alle sole opere (fino alla Stazione RTN Terna S.p.A. da realizzare nel Comune di Stornara) riportato nelle elab. V40 "Relazione di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nella determina di VIA" (rif.fig.1 e par 2.1). "

➤ **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. 0021003 del 01/08/2022**

"In data 01/08/2022 con Prot. 0021003, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale confermava il parere favorevole a seguito dell'ottimizzazione progettuale trasmessa dalla Scrivente in data 27/05/2022 con Prot 036_22WLW per consentire il riesame del parere dell'Autorità Idraulica. Ribadite le condizioni dei pareri precedenti.

"Tenuto conto che, dall'esame dei documenti di progetto da ultimo aggiornati ed adeguati, presenti sul portale regionale (codice id domanda: AKWGYO1), il layout dell'impianto eolico di cui alla procedura autorizzativa in oggetto (rimodulato a n. 18 aerogeneratori) non evidenzia variazioni sostanziali tali da modificare il parere già rilasciato da questa Autorità di Bacino Distrettuale con la citata nota prot. N. 11827/2019, Si ribadiscono anche in questa sede le valutazioni di competenza di questa stessa Autorità riportate nelle note prot. 11827/2019 e prot. N. 12461 del 05.05.2022, Confermando le prestazioni progettuali ivi richiamate.

La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale; sono fatte Salve le determinazioni delle altre autorità competenti per quanto attiene la valutazione complessiva compresa quella relativa all'applicazione del Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n.24, con riferimento agli interventi in progetto."

➤ **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. prot. 0012461, del 05/05/2022**

In data 05/05/2022 con Prot. 0012461, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale trasmetteva la conferma di parere favorevole inerentemente la compatibilità con il PAI – stesse prescrizioni nota Prot.11827 del 16/10/2019, ovvero:

1. "tutti gli attraversamenti dei corsi d'acqua individuati dal PAI sulla Carta topografica IGM 1:25000, da parte dei cavidotti interrati, mediante tecnica TOC, siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio;
2. inoltre i punti di inizio/fine perforazione siano posti esternamente e con adeguato franco rispetto alle aree allagabili individuate nella relazione Idraulica (Elaborato V23) e la posa dei cavidotti venga effettuata con modalità tali che gli stessi non risentano degli effetti erosivi di piene conseguenti a eventi meteorici con tempo di ritorno duecentennale;
3. al termine dei lavori si ripristini l'iniziale altimetria dei luoghi.

Ad ogni modo, fermo restando il parere di compatibilità rispetto al PAI innanzi espresso, subordinato alle condizioni innanzi indicate, ai fini di una corretta realizzazione ed esercizio di tutte le opere previste nel progetto, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene opportuno anche l'inserimento delle seguenti prescrizioni di carattere generale nell'eventuale atto autorizzativo finale alle opere stesse.

- 1) si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- 2) gli scavi siano tempestivamente rinchiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;

➤ **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. prot. 0012461, del 05/05/2022**

in data 16/10/2019 con Prot.11827, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – sede Puglia esprimeva parere di compatibilità con il P.A.I. con prescrizioni nella successiva progettazione esecutiva:

“tutti gli attraversamenti dei corsi d'acqua individuati dal PAI sulla Carta topografica IGM 1:25000, da parte dei cavidotti interrati, mediante tecnica TOC, siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre i punti di inizio/fine perforazione siano posti esternamente e con adeguato franco rispetto alle aree allagabili individuate nella relazione Idraulica (Elaborato V23) e la posa dei cavidotti venga effettuata con modalità tali che gli stessi non risentano degli effetti erosivi di piene conseguenti a eventi meteorici con tempo di ritorno duecentennale; al termine dei lavori si ripristini l'iniziale altimetria dei luoghi.

Ad ogni modo, fermo restando il parere di compatibilità rispetto al PAI innanzi espresso, subordinato alle condizioni innanzi indicate, ai fini di una corretta realizzazione ed esercizio di tutte le opere previste nel progetto, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene opportuno anche l'inserimento delle seguenti prescrizioni di carattere generale nell'eventuale atto autorizzativo finale alle opere stesse.

- 1) si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- 2) gli scavi siano tempestivamente rinchiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;
- 3) Il materiale di risulta, qualora non utilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia.”

➤ **Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. 10818 del 12/05/2022**

“Con la presente si riferisce in ordine al progetto relativo alla costruzione ed all'esercizio degli impianti indicati in oggetto per i quali è stata convocata la Conferenza dei Servizi presso la Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, per il giorno 13.05.2022.

Le informazioni necessarie per l'istruttoria della pratica sono state acquisite sul portale www.slstema.puglia.it, come raccomandato nell'avviso di convocazione della conferenza.

Si premette che questo Ente, nell'ambito del proprio territorio di competenza, effettua la manutenzione della rete idrografica regionale e gestisce gli impianti di irrigazione dei comprensori irrigui Fortore e Sinistra Ofanto ed altre opere minori.

Riguardo alla rete idrografica regionale si precisa che a questo Consorzio compete di esprimere solamente un parere in ordine alla compatibilità fra le opere proposte e l'esercizio delle attività di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, mentre l'autorizzazione alla esecuzione delle opere eventualmente interferenti con la rete idrografica è rilasciata dalla Struttura Tecnica Periferica Regionale, ai sensi del R.D. 25.07.1904 n°523.

Per quanto attiene invece le interferenze con la rete di distribuzione irrigua e con gli acquedotti rurali è nelle competenze esclusive di questo Ente rilasciare l'autorizzazione alla esecuzione dei relativi lavori.

Inoltre per effetto della Legge Regionale 13.03.2012 n°4 “Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica” e del R. R. l agosto 2013 n°17 pubblicato sul BURP n°109 - Suppl. del 07.08.2013 “Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia” questo Consorzio è istituzionalmente preposto al rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni per l'utilizzo dei beni demaniali regionali/statali.

Dall'esame della documentazione tecnica inviata a corredo dell'istanza sono emerse interferenze degli interventi in progetto sia con la rete idrografica, sia con la rete di distribuzione del Comprensorio Irriguo della Sinistra Ofanto, Distretto 11 .

a) **Rete idrografica**

Il cavidotto interno e quello di connessione dell'impianto in progetto alla rete elettrica nazionale attraversano, lungo il loro tracciato, l'alveo di alcuni corsi d'acqua e precisamente il Canale Zampino (Interferenza n°2) ed il Canale Marana La Pidocchiosa (Interferenza n°4).

Dalla documentazione allegata al progetto si evince che l'attraversamento degli alvei sarà eseguito mediante t.o.c.. Il franco netto rispetto al fondo e al profilo degli alvei risulta pari a mt. 2.00 mentre la distanza dei punti di inizio e termine della trivellazione rispetto all'asse degli alvei risulta fissata in mt. 75,00. Si ritiene che le modalità previste per l'attraversamento degli alvei non costituiscano pregiudizi e/o inibizioni per l'attività di manutenzione espletata da questo Ente che pertanto esprime **parere favorevole**, per quanto di competenza, alla esecuzione dei lavori purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- 1) La presenza del cavidotto venga segnalata adeguatamente per mezzo di apposite paline, ancorate al tubo di protezione del cavidotto ed aventi altezza fuori terra pari a mt. 2.00;
- 2) Prima dell'inizio dei lavori venga acquisita l'autorizzazione idraulica della Struttura Tecnica Periferica Regionale, ai sensi del R.D. 25.07.1904 n°523;
- 3) Prima dell'inizio dei lavori venga acquisito il parere di compatibilità al PAI dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale;
- 4) Prima dell'inizio dei lavori venga acquisita l'autorizzazione all'uso dei beni demaniali ai sensi del Regolamento Regionale n° 17/2013.

b) Rete di distribuzione irrigua

Le opere in progetto comportano interferenze (parallelismo e intersezione) con la rete di distribuzione irrigua del distretto I I del Compensorio Irriguo della Sinistra Ofanto e precisamente con tubazioni in pvc dn 11 O. A riguardo si evidenzia che le aree interessate dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombri, depositi di terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscano il libero accesso al personale consortile; non possono essere destinate, infine, a sede di viabilità permanente. Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle suddette condotte (mt. 1.50 per condotte fino a <P 275 mm., mt. 2.50 per condotte da <P 300 a <P 500 mm. e mt. 4.50 per condotte da <P 600 a <P 1200 mm.) e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse (mt. 3.00), occorre che tra le condotte ed i manufatti dell'impianto di progetto (compreso viabilità e recinzioni) sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 (1.50/2 + 3.00) per condotte fino a <P 275 mm., a mt. 4.25 (2.50/2 + 3.00) per condotte da <P 300 a <P 500 mm. e mt. 5.25 (4.50/2 + 3.00) per condotte da <P 600 a <P 1200 mm. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale.

Pertanto per il superamento delle interferenze rilevate con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Parallelismi

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse, occorre che tra le condotte ed il cavidotto elettrico, e qualsiasi altro manufatto, sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 (1.50/2 + 3.00) per condotte fino a <P 275 mm.

Intersezioni (elettrodotta interrato)

- 1) Il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a mt. 10.50 (in asse alla condotta) per diametri sino a <P 275 mm., non inferiore a mt. 11.50 per diametri da <P 300 a <P 500 mm., non inferiore a mt. 13.50 per diametri da <P 600 a <P 1200 mm.; per condotte di diametro superiore a <P 1200 mm. la lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt. 6.00, sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt. 30.00;
- 2) La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidata);
- 3) La profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese di codesta Spett.le Società, in presenza di tecnici consortili;
- 4) Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;

- 5) *La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a mt. 2.00;*
- 6) *Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;*
- 7) *L'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto l);*
- 8) *La tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm.(auspicabile).*

Intersezioni strade di servizio

Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) *Le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale a due volte il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa delle condotte medesime; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte irrigue;*
- 2) *La protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;*
- 3) *Nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente la sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento.*

Anche per le interferenze con la rete di distribuzione irrigua, da risolvere con il rispetto delle condizioni innanzi precisate, prima dell'inizio dei lavori deve essere acquisita l'autorizzazione all'uso dei beni demaniali ai sensi del Regolamento Regionale n° 17/2013. ."

➤ Comando Scuole A.M./3^a Regione Aerea – Ufficio Territorio e Patrimonio, prot. 22881 del 11/05/2022

"In esito a quanto richiesto da codesta amministrazione procedente con il foglio in riferimento "a", relativo al procedimento autorizzativo dell'impianto in oggetto, verificato che l'intervento non interferisce con compendi militari dell'A.M. né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, si esprime il parere favorevole dello scrivente Comando territoriale dell'A.M. alla sua realizzazione, ai sensi dell'art. 710 del R.D. n. 327/1942 e dell'art. 334, comma 1, del D. Lgs. 66/2010.2. In considerazione che la suddetta realizzazione determina la costituzione di nuovi ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni della circolare in "b" dello Stato maggiore della Difesa, relativa alla segnaletica e rappresentazione cartografica degli ostacoli, comunicandone le caratteristiche al C.I.G.A. dell'A.M. all'indirizzo di posta elettronica certificata aerogeo@postacert.difesa.it almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori."

➤ Comune di Stornara, prot.n.3776 del 13/05/2022

"1. Premessa

Con nota protocollato, n. r_puglia/AOO_159/PROT/19/04/2022/0003347 del 19/04/2022, acquisita al protocollo comunale XXXX la Regione Puglia Sezione Transizione Energetica, comunicava l'avvio del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per il progetto in oggetto e ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ii., atteso che il Ministero della Transizione Ecologica ha emanato il decreto positivo di provvedimento di compatibilità ambientale D.M. n. 000059 del 24/01/2022 relativo al progetto "Lampino", convocava per il giorno 13/05/2022 ore 10:00 la riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi, in

modalità videoconferenza.

2. Descrizioni dell'intervento progettuale e considerazioni relativi agli aspetti progettuali

La proposta progettuale è finalizzata alla realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 19 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 4,2 MW per una potenza complessiva di 79,80 MW, da realizzarsi nella Provincia di Foggia, nel territorio comunale di Orta Nova, in cui ricadono gli aerogeneratori e parte dell'elettrodotto esterno, mentre nel territorio comunale di Stornara ricade la restante parte dell'elettrodotto esterno e le opere di connessione alla RTN.

Il parco eolico di progetto sarà ubicato in località Lampino, nell'area a nord/est dell'abitato di Orta Nova, e ad una distanza dal centro abitato di circa 3,1 km.

L'area di progetto, intesa sia come quella occupata dai 19 aerogeneratori di progetto, con annesse piazzole e relativi cavidotti di interconnessione interna, e una parte del cavidotto esterno, interessa il territorio comunale di Orta Nova, e sono censiti al NCT ai fogli di mappa nn. 2, 3, 4, 5, 7, 32, 34, 36 e 37, mentre parte dell'elettrodotto esterno e la sottostazione ricade nel territorio comunale di Stornara, e sono censiti nel NCT ai fogli di mappa nn. 2 e 4.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa, in cui sono indicate per ciascun aerogeneratore le relative coordinate (UTM fuso 33) e le particelle catastali, con riferimento al catasto dei terreni del Comune di Orta Nova.

Tabella dati geografici e catastali degli Aerogeneratori:

COORDINATE UTM 33 WGS84			DATI CATASTALI		
WTG	E	N	Comune	foglio n.	part. n.
1	564238	4577673	Ortanova	32	51
2	561789	4578682	Ortanova	5	749
3	561812	4579489	Ortanova	7	204
4	562445	4578198	Ortanova	5	630
5	562737	4578897	Ortanova	4	259
6	563283	4579500	Ortanova	4	476
7	563693	4578272	Ortanova	4	75
8	563925	4579064	Ortanova	4	508
9	564608	4579696	Ortanova	2	459
10	564970	4580409	Ortanova	2	193
11	564700	4578939	Ortanova	4	526
12	565336	4579376	Ortanova	4	456
13	565658	4580087	Ortanova	2	41
14	565836	4578390	Ortanova	3	43
15	566214	4579594	Ortanova	2	183
16	566327	4580487	Ortanova	2	337
17	566404	4578882	Ortanova	3	63
18	566975	4580002	Ortanova	3	356
19	567226	4579238	Ortanova	3	196

Il Parco Eolico interessa il territorio del Comune di Stornara solo per un tratto del cavidotto esterno interrato e per l'ubicazione della Sottostazione di connessione alla rete elettrica nazionale.

Il Comune di Stornara è dotato di un Piano Regolatore Generale, redatto nel 1989 e approvato con Delibera di Giunta Regionale della Regione Puglia n. 40 del 11/02/2003, a cui è seguita una Variante richiesta dall'Amministrazione Comunale, con Delibera n. 23 del 03/02/2004, e approvata dalla Giunta Regionale n.2062 del 04/11/08.

Il parere del Comune viene espresso in considerazione delle specifiche competenze in materia urbanistica e di pianificazione del territorio.

Dall'analisi della documentazione messa a disposizione si evince quanto segue:

Compatibilità del Progetto con il Piano Regolatore Generale

Nel vigente PRG l'area di progetto ricade in zona omogenea E (Verde agricolo), destinata ad usi agricoli e nello specifico nella sottozona: "E1" – verde agricolo.

In particolare, nella Sottozona "E1" sono consentiti, in linea principale, tutti gli insediamenti connessi con l'utilizzazione del territorio a scopi agricoli quali: stalle, concimaie, fienili, silos, depositi attrezzi e macchine agricole, porcili, gallinai e simili nonché le abitazioni per i conduttori e per i salariati e ricoveri temporanei. Sono ammessi gli edifici destinati alla raccolta, lavorazione, e conservazione dei prodotti agricoli quali: magazzini, depositi, cantine, oleifici, celle frigorifere, mulini, conservifici, mattatoi, lavorazioni pelli, residuati da macellazione e simili. Sono altresì ammesse le attrezzature a servizio del traffico quali: autostazioni, distributori di carburante, officine meccaniche di primo intervento, posti di ristoro e motels, nonché quelle attività produttive che pur non essendo elencate come insalubri ai sensi del D.M. 23/12/1976, non sono collocabili nell'ambito della Zona "D" per motivi di sicurezza e di igiene.

Gli interventi consentiti nella Sottozona "E1", in generale, dovranno rispettare le seguenti norme:

- densità fondiaria edilizia per abitazioni: 0,03 mc/mq;*
- densità fondiaria edilizia per gli annessi: 0,07 mc/mq;*
- densità fondiaria edilizia totale: 0,10 mc/mq;*
- altezza massima delle abitazioni: mt 8,00;*
- numero massimo dei piani per abitazioni: n. 2;*
- altezza massima degli annessi: mt 12,00;*
- distacchi minimi tra fabbricati aventi pareti finestrate e non: mt 15,00;*
- distanze minime dai confini: mt 10,00;*
- distanze minime dal ciglio a protezione del nastro stradale: secondo il D.M. del 01/04/1968; per strade non comprese in detto decreto, distanza minima mt 15,00 solo diversa indicazione nei grafici di progetto.*

Nel territorio di Stornara il parco eolico di progetto interferisce con i seguenti beni paesaggistici sottoposti a tutela:

P.P.T.R e PTCP:

All'interno dell'area del progetto il PTCP e il PPTR hanno individuato e perimetrato la "Posta di Torre" (UCP - Testimonianza della stratificazione insediativa – Segnalazione architettonica). La Posta di Torre dista dalla Sottostazione circa 200 m.

Il Cavidotto esterno attraversa il Regio Tratturo Foggia - Ofanto, con area buffer di 100 m (reintegrato), oggi la SS16. I progettisti evidenziano che "questa strada oggi rappresenta la viabilità principale di collegamento nella zona, ad alta intensità di traffico, soprattutto la SS16, per cui sono soggette a periodici interventi di manutenzione e di rifacimento. Infatti, in tali tratti, il progetto prevede la realizzazione del cavidotto esclusivamente adiacente all'asse stradale, senza alcuna variazione volumetrica o dimensionale dello stesso, con la particolare accortezza che l'area di cantiere preserverà il tracciato dei tratturi ove possano essere ancora presenti testimonianze storiche del bene".

P.U.T.T./P. A.T.E.

Solo il cavidotto esterno attraversa un Ambito Territoriale Esteso individuato dal PUTT/P di tipo "C".

In particolare, l'ambito C lineare scaturiva dalla presenza del Regio Tratturo Foggia - Ofanto, oggi SS16, descritto nell'analisi del PPTR.

P.A.I.

- L'intervento progettuale non interferisce con aree "a pericolosità da frana" o "a pericolosità da inondazione", individuate nel Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Vincolo idrogeologico

L'area interessata dall'intervento progettuale non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015.

Inoltre, si sottolinea la reale natura della zona a forte vocazione agricola del territorio che deve essere preservata nello svolgimento delle sue normali attività.

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA, il progetto in oggetto risulta essere compatibile con lo strumento urbanistico vigente e pertanto, SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.”

➤ **Comune di Orta Nova, prot.n.3776 del 13/05/2022**

“1. Premessa

Con nota protocollata, n. r_puglia/AOO_159/PROT/19/04/2022/0003347 del 19/04/2022, acquisita al protocollo comunale XXXX la Regione Puglia Sezione Transizione Energetica, comunicava l'avvio del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per il progetto in oggetto e ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., atteso che il Ministero della Transizione Ecologica ha emanato il decreto positivo di provvedimento di compatibilità ambientale D.M. n. 000059 del 24/01/2022 relativo al progetto “Lampino”, convocava per il giorno 13/05/2022 ore 10:00 la riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza.

2. Descrizioni dell'intervento progettuale e considerazioni relativi agli aspetti progettuali

La proposta progettuale è finalizzata alla realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 19 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 4,2 MW per una potenza complessiva di 79,80 MW, da realizzarsi nella Provincia di Foggia, nel territorio comunale di Orta Nova, in cui ricadono gli aerogeneratori e parte dell'elettrodotto esterno, mentre nel territorio comunale di Stornara ricade la restante parte dell'elettrodotto esterno e le opere di connessione alla RTN.

Il parco eolico di progetto sarà ubicato in località “Lampino”, nell'area a nord/est dell'abitato di Orta Nova, e ad una distanza dal centro abitato di circa 3,1 km.

L'area di progetto, intesa sia come quella occupata dai 19 aerogeneratori di progetto, con annesse piazzole e relativi cavidotti di interconnessione interna, e una parte del cavidotto esterno, interessa il territorio comunale di Orta Nova, e sono censiti al NCT ai fogli di mappa nn. 2, 3, 4, 5, 7, 32, 34, 36 e 37, mentre parte dell'elettrodotto esterno e la sottostazione ricade nel territorio comunale di Stornara, e sono censiti nel NCT ai fogli di mappa nn. 2 e 4.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa, in cui sono indicate per ciascun aerogeneratore le relative coordinate (UTM fuso 33) e le particelle catastali, con riferimento al catasto dei terreni del Comune di Orta Nova.

Tabella dati geografici e catastali degli Aerogeneratori:

COORDINATE UTM 33 WGS84			DATI CATASTALI		
WTG	E	N	Comune	foglio n.	part. n.
1	564238	4577673	Ortanova	32	51
2	561789	4578682	Ortanova	5	749
3	561812	4579489	Ortanova	7	204
4	562445	4578198	Ortanova	5	630
5	562737	4578897	Ortanova	4	259
6	563283	4579500	Ortanova	4	476
7	563693	4578272	Ortanova	4	75
8	563925	4579064	Ortanova	4	508
9	564608	4579696	Ortanova	2	459

10	564970	4580409	Ortanova	2	193
11	564700	4578939	Ortanova	4	526
12	565336	4579376	Ortanova	4	456
13	565658	4580087	Ortanova	2	41
14	565836	4578390	Ortanova	3	43
15	566214	4579594	Ortanova	2	183
16	566327	4580487	Ortanova	2	337
17	566404	4578882	Ortanova	3	63
18	566975	4580002	Ortanova	3	356
19	567226	4579238	Ortanova	3	196

Il Parco Eolico Lampino in progetto ricade parzialmente nel territorio del Comune di Orta Nova, nello specifico con tutti gli generatori e parte degli elettrodotti interrati.

Il Comune di Orta Nova è dotato di un Piano Regolatore Generale, adottato con delibera di C.C. n. 62 del 19/10/1992 e approvato definitivamente, ai sensi dell'art. 16 – decimo comma – della L.R. n. 56/80, con Delibera della Giunta Regionale del 10/12/2002 n. 2012.

Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 2014 il Comune di Orta Nova ha definitivamente approvato il Piano Comunale dei Tratturi (PCT), già adotto il 02/04/2013 con n°72, esecutivo ai sensi della L.R. n.20/2001. Il P.C.T. ha efficacia di variante al P.R.G., esso ha la valenza di un Piano Urbanistico Esecutivo ai sensi della L.R. n.20/2001, inoltre apporta le necessarie modificazioni al PUTT-P, così come previste dagli articoli 5.06 e 5.07 dello stesso PUTT-P, rilevando il livello di interazione con gli altri ambiti territoriali distinti.

Il parere del Comune viene espresso in considerazione delle specifiche competenze in materia urbanistica e di pianificazione del territorio avendo proceduto ad una attenta valutazione come richiesto dalla Regione Puglia, del progetto definitivo dell'iniziativa, con particolare attenzione al piano di dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi, considerando la congruità delle stime dei costi di dismissione e di ripristino del progetto presentato.

Entrando nel merito dell'ubicazione degli aerogeneratori essi sono stati disposti a nord-est del territorio comunale, ad una distanza di 3,1 km dal perimetro esterno del centro urbano.

Dall'analisi della documentazione resa disponibile si evince quanto segue:

Compatibilità del Progetto con il Piano Regolatore Generale

Nel vigente PRG l'area di progetto ricade in zona E: zone agricole o gerbide. Trattasi delle aree destinate alla produzione agricola o delle aree incolte. In essa è obiettivo prioritario il mantenimento e l'incentivazione della produzione agricola.

Al punto II dell'art. 55 delle N.T.A – Interventi, viene riportato quanto segue.

Nelle zone agricole gli interventi di nuova costruzione o di nuovo impianto sono consentiti solo in quanto funzionali alla produzione agricola della zona e rispondenti alle necessità economiche e sociali degli operatori agricoli.

Si definiscono come tali tutte le opere che modificano l'assetto strutturale, la dimensione, l'organizzazione e la produttività del territorio agricolo e che eccedono le normali operazioni colturali.

Sono pertanto da intendersi "nuovi interventi" tutti quelli di effettivo nuovo impianto, nonché quelli di ampliamento delle strutture esistenti, che eccedono le entità consentite dalle presenti norme per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente in relazione alle singole destinazioni.

I nuovi interventi di carattere edilizio consentiti nelle zone agricole saranno esclusivamente quelli relativi a:

A – Costruzione di nuove abitazioni che risultino necessarie ai fini della conduzione del fondo per le esigenze dei soggetti operanti;

B - Costruzione di fabbricati di servizio, necessari al diretto svolgimento delle attività produttive delle aziende singole o associate:

- depositi di attrezzi, materiali, fertilizzanti, sementi, antiparassitari;
- rimesse per macchine agricole;
- ricoveri per animali di allevamento aziendale o internazionale;

- locali di deposito stoccaggio dei prodotti agricoli di produzione aziendale;
- locali per la lavorazione, prima trasformazione di prodotti agricoli aziendali;
- serre fisse ed impianti per le colture specializzate su bancale e sub-strato artificiale;
- ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze produttive dell'azienda agricola o singola o associata.

C - Costruzione di fabbricati per l'allevamento zootecnico di tipo industriale, con annessi i fabbricati di servizio e gli impianti necessari allo svolgimento dell'attività zootecnica;

D - Costruzione di lagoni di accumulo per la raccolta di liquami di origine zootecnica, con conseguente applicazione delle tecniche di spandimento agronomico.

E - Costruzione di impianti tecnici e tecnologici al servizio del territorio agricolo, delle produzioni agricole e delle strutture aziendali, quali silos, caseifici, cantine, frigoriferi per la conservazione dei prodotti agricoli, depositi mezzi agricoli, ricoveri macchine agricole per esercizio attività in conto terzi, officine per la riparazione di macchine agricole.

F - Costruzione di abitazioni per il personale di custodia addetto alla sorveglianza di impianto di tipo C ed E.

G - Costruzione di serre fisse o mobili, per attività colturali di tipo intensivo od industriale, quando non risultino classificabili come interventi di tipo B.

H - Costruzione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo e degli insediamenti, quali:

- strade poderali;
- canali;
- opere di difesa idraulica;
- interventi di riassetto idrogeologico;
- impianti pubblici riferentisi a reti di telecomunicazione, di trasporto energetico,
- di acquedotti e fognature, di discariche di rifiuti solidi.

I - Interventi sul patrimonio edilizio esistente, quali interventi di consolidamento, recupero e razionalizzazione strutturale consentiti sugli edifici esistenti nelle zone agricole.

Al punto VI del succitato articolo – Parametri edilizi ed urbanistici per gli interventi delle zone agricole, gli indici e i parametri da rispettare nelle zone agricole sono i seguenti:

a) superficie minima del lotto = 10.000 mq;

o Iff - indice di fabbricabilità fondiaria:

A.1. per gli interventi di cui alla lettere a): Iff = 0,03 mc/mq

A.2. per gli interventi di cui alla lettere b): Iff = 0,05 mc/mq

A.3. per gli interventi di cui alla lettere c): Iff = 0,05 mc/mq

A.4. per gli interventi di cui alla lettere e): Iff = 0,07 mc/mq

A.5. per gli interventi di cui alla lettere f): Iff = 0,03 mc/mq

o H max = ml 7,50, salvo costruzioni speciali;

o distanza minima dalla residenza dai ricoveri animali = 10,00 ml;

o distanza delle strade = secondo quanto stabilito dal Nuovo Codice della strada e successive modificazioni;

o distanza dai confini = 10,00 ml;

o distanza minima da ogni edificio destinato ad abitazione = 20,00 ml;

b) Per gli interventi di cui al punto II – D non si ritiene necessario fissare parametri edilizi ed urbanistici. Essi dovranno insistere sulla medesima superficie di intervento prevista per gli interventi di cui al punto II – C, con distacco minimo da confini pari a ml 10,00.

c) Per gli interventi di cui al punto II – G valgono le seguenti norme generali. Sono da considerarsi serre gli impianti stabilmente infissi al suolo, prefabbricati o costruiti in opera, destinati a determinare specifiche situazioni microclimatiche con altezze massime di ml 3,00 in gronda e ml 6,00 al culmine se a falde, ed a ml 4,00 se a copertura piana. Indici edilizi:

o Distanza minima delle costruzioni: ml. 5,00;

o Distanza minima dalle strade: ml. 10,00;

o Indici urbanistici: Q: 0,75 mq/mq

Quanto innanzi compatibilmente con le disposizioni della specifica legge regionale n° 19/86 relativa alla realizzazione delle serre.

d) Per gli interventi di cui al punto II – I valgono le norme di cui ai punti precedenti, in quanto applicabili, relativamente agli indici edilizi ed urbanistici.

Sotto il profilo urbanistico la realizzazione di opere elettriche rientra nella tipologia H degli interventi consentiti dell'art. 55 delle NTA del PRG e cioè "Costruzione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo e degli insediamenti".

Nel territorio di Orta Nova, all'interno del progetto del parco eolico in oggetto ricadono i seguenti beni paesaggistici sottoposti a tutela:

P.P.T.R e PTCP:

- Nell'area di progetto del parco eolico, nella quale viene considerata sia la porzione territoriale che include le ubicazioni degli aerogeneratori, che quella interessata dal tracciato del cavidotto, sono presenti i seguenti corsi d'acqua Canale Ponticello e la Marana la Pidocchiosa, presenti negli elenchi delle Acque Pubbliche, questi sono esterni all'area di ubicazione degli aerogeneratori, ad una distanza sempre superiore ai 150 m, mentre il cavidotto interno, lungo il suo tracciato, attraversa questi corsi d'acqua lungo viabilità esistente (per i quali si prevede l'attraversamento in TOC);

- Il cavidotto interno, lungo il suo tracciato, attraversa formazioni arbustive presenti lungo il Canale Ponticello e la Marana La Pidocchiosa, (per i quali si prevede l'attraversamento in TOC);

- Nell'area di progetto si segnala la presenza:

- del Regio Tratturo Foggia - Ofanto, con area buffer di 100 m (reintegrato), oggi la SS16;

- del Regio Trattarello Orta – Tresanti, con area buffer di 100 m (reintegrato), oggi in parte la SP79;

- il Trattarello La Ficora con area buffer di 30 m (non reintegrato), oggi la strada consortile n.53

Tutti gli aerogeneratori di progetto sono esterni ai tratturi prima menzionati e alla relativa area buffer di 100 m.

Solo alcuni attraversamenti e brevi tratti dei cavidotti interferiscono con tale bene, sempre lungo viabilità esistente e carrabile.

I progettisti evidenziano che "queste strade oggi rappresentano la viabilità principale di collegamento nella zona, ad alta intensità di traffico, soprattutto la SS16, per cui sono soggette a periodici interventi di manutenzione e di rifacimento. Infatti, in tali tratti, il progetto prevede la realizzazione del cavidotto esclusivamente adiacente all'asse stradale, senza alcuna variazione volumetrica o dimensionale dello stesso, con la particolare accortezza che l'area di cantiere preserverà il tracciato dei tratturi ove possano essere ancora presenti testimonianze storiche del bene".

- Inoltre, nell'area di inserimento del parco eolico si segnala la presenza di alcuni siti storici culturali con relativa area di rispetto di 100 m di età contemporanea:

- la Posta Santa Felicità, posta nell'area di progetto, ad una distanza minima dall'aerogeneratore più vicino di oltre 340 m;

- La Masseria Nuova, posta a nord dell'aerogeneratore WTG14, ad oltre 500 m dallo stesso;

- La Antiposta Bonassisa, posta nell'area di progetto, ad una distanza minima dall'aerogeneratore WTG 10 più vicino di oltre 400 m;

- Masseria Bonassisa, posta a nord dall'aerogeneratore WTG 10 più vicino ad una distanza minima di oltre 400 m.

PIANO COMUNALE DEI TRATTURI

In riferimento al Piano comunale dei tratturi (PCT), l'area di progetto intesa come l'area occupata dagli aerogeneratori:

• **non ricade** nelle aree di pertinenza dei tratturi individuati dal Piano;

• **non ricade** nelle aree annesse dei tratturi individuati dal Piano;

mentre alcuni tratti del cavidotto interrano di interconnessione ricadono lungo il tracciato dei seguenti tratturi esistenti:

• Tratturo n°14 Foggia Ofanto (oggi la SS16);

• Trattarello n°17 Orta - Tresanti (oggi in parte la SP79);

• Trattarello n°88 La Ficora (oggi la strada consortile n.53).

Come dichiarato dai progettisti il cavidotto verrà realizzato completamente interrato, adiacente l'asse stradale esistente e non modificherà né l'assetto strutturale del tratturo né il contesto paesaggistico in cui si colloca lo stesso.

Per quanto riguarda i tratturi le norme tecniche di attuazione del PCT prevedono che l'area in cui insistono i tratturi conservino la generale tipizzazione omogenea disposta dal vigente PRG e rimanga soggetto alle NTA dello strumento programmatico generale comunale, nelle disposizioni applicabili risultanti coerenti, conformi e NON in contrasto con il presente Piano.

Ai sensi dell'art.2, comma 2, lettere a), b), c) della L.R.29/03:

- *il Tratturo Foggia Ofanto ricade in zona Tb14, ascritto alla categoria "b", lettera b), e interessa area di viabilità pubblica;*
- *il Trattarello Salpitello di Tonti - Trinitapoli, ricade in zona Tb17, ascritto alla categoria "b", lettera b), e interessa la pubblica viabilità in zone agricole;*
- *il Trattarello La Ficora, ricade in zona Tb88, ascritto alla categoria "b", lettera b), e interessa la pubblica viabilità in zone agricole*

Il PCT nelle NTA ridefinisce gli ambiti territoriali estesi del PUTT, in particolare i due tratturi vengono riconfermati di valore distinguibile di tipo "C".

Il PCT prevede che le zone comprese negli ambiti territoriali estesi di valore distinguibile "C", sono sottoposte alle forme di tutela diretta del PUTT/P, oggi superato dal PPTR in vigore, fatto salvo le ulteriori specificazioni e norme contenute nel PCT.

Gli indirizzi e le direttive specifiche di tutela nelle zone del PCT prevedono che i piani e/o progetti e interventi ammissibili, dovranno rispondere a requisiti di:

- *"relazione", per gli aspetti tipologici e compositivi, rispetto agli esempi analoghi diffusi sul territorio ovvero della tradizione storica con particolare riguardo a quella locale;*
- *"diretta strutturazione stilistico-costruttiva" rispetto ai requisiti tecnico-funzionali del*
- *progetto;*
- *"coerente ubicazione" dei corpi edilizi/manufatti rispetto alle caratteristiche morfologiche ed ambientali del sito,*
- *"massima distanza localizzativa possibile" dei nuovi manufatti progettuali rispetto al tratturo.*

Inoltre, le soluzioni proposte dovranno esplicitare in dettaglio, con adeguati elaborati scrittografico-fotografico:

- *le tecniche e tecnologie costruttive utilizzate, particolari costruttivi, materiali e rifiniture esterne, piano del colore;*
- *l'assetto botanico-vegetazionale ovvero poderale prima ed a seguito delle opere in progetto, con abaco delle essenze arboree e/o florovegetative.*
- *i "valori paesaggistici" del sito prima ed a seguito delle opere in progetto ovvero la compatibilità degli interventi proposti con i caratteri e peculiarità ambientali del sito.*

I due tratturi sono sottoposti, in base alle NTA del PCT, all'art. 15 - norme di tutela per le aree prive di valore archeologico – tronchi tratturali di cui all'art.2, comma2, lettera b) della L.R. n. 29/03 e s.m.i.

Ai fini della tutela e della applicazione delle prescrizioni di base dei tratturi di categoria b, il PCT – individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a:

"area di pertinenza": *costituita dall'area impegnata dalla porzione di tronco tratturale individuato con lettera 'b', corrispondente alla sede viaria pubblica come da catastale e/o particelle intestate al "Demanio della Regione".*

"area annessa": *è costituita dall'area contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza ed è stata dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene paesaggistico ed il suo intorno, formata da una fascia costante della profondità di m. 20 da ciascun margine dell'area di pertinenza: per il tratturo in oggetto Foggia-Ofanto è assunta a mt. 0,00;*

L'area annessa azzerata per tratturo Foggia-Ofanto e ridotta a 20 m per i due Tratturelli, ridimensiona la fascia di 100 m prevista dal PUTT e declassa di conseguenza il valore archeologico del bene.

Nei due regimi di salvaguardia, si applicano gli indirizzi e le direttive di tutela disposte dal PUTT/P. Inoltre, nelle NTA del PCT vengono indicati i piani e i progetti autorizzabili e non autorizzabili nell'area di pertinenza e nell'area annessa.

Nel caso specifico, e in riferimento al tracciato del cavidotto lungo la SS16, si fa presente che le NTA del PCT prevedono che nell'area di pertinenza sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio evidenzino particolare considerazione per l'assetto ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni:

➤ sistemazioni idrauliche, canalizzazioni interrato e infrastrutture a rete interrato, se non compromettano lo stato fisico del tronco tratturale.

Nelle Norme viene riportato che nell'area annessa sono autorizzabili i piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:

➤ infrastrutturazione viaria e tecnologica senza significative modificazioni del sito.

P.U.T.T./P.

A.T.E.

Nessuno degli aerogeneratori è ubicato in Ambiti Territoriali Estesi individuati dal PUTT/P, solo alcuni brevi tratti del cavidotto ricadono in ambito di tutela di tipo "C". In particolare, l'ambito C lineare scaturiva dalla presenza dei tratturi, descritti e approfonditi nell'analisi del PPTR.

P.A.I.

L'intervento progettuale non interferisce con aree "a pericolosità da frana" o "a pericolosità da inondazione", individuate nel Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Vincolo idrogeologico

L'area interessata dall'intervento progettuale non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015.

Si sottolinea la reale natura della zona a forte vocazione agricola del territorio che deve essere preservata nello svolgimento delle sue normali attività.

Considerato che:

- **L'attraversamento del cavidotto esterno con i corsi d'acqua presenti dovranno essere realizzati con la tecnica della teleguidata;**

- **Relativamente alle interferenze con i contesti paesaggistici presenti (tratturi) i lavori di realizzazione delle opere dovranno essere eseguiti con la sorveglianza archeologica del sito di intervento.**

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA, il progetto in oggetto risulta essere compatibile con lo strumento urbanistico vigente e pertanto, SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

In ottemperanza a quanto previsto nel decreto positivo di provvedimento di compatibilità ambientale D.M. n. 000059 del 24/01/2022 relativo al progetto "Lampino" adottato dal Ministero della Transizione Ecologica e al D.M. 10-9-2010 Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n.219, nello specifico secondo quanto indicato all'Allegato II, la scrivente Amministrazione sta condividendo con la Società proponente lo schema per l'attuazione delle compensazioni ambientali e territoriali."

➤ **Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. E Riforma Fondiaria – Ufficio Tratturi della Regione Puglia, prot. 7201, del 12/05/2022**

"trasmetteva "parere favorevole agli attraversamenti e all'occupazione anche temporanea di aree tratturali con le opere in progetto, subordinato all'impegno di presentare istanza per l'ottenimento in concessione di aree tratturali corredato del progetto esecutivo, e alle seguenti condizioni:

- Il cavidotto interrato posto in opera longitudinalmente al tracciato tratturale dovrà essere posato esclusivamente su viabilità esistente ai sensi del c. 2 p.to a7) degli artt. 81 e 82 delle NTA del PPTR;
- eventuali occupazioni temporanee siano rimosse alla fine del cantiere di costruzione ripristinando lo stato dei luoghi;
- venga acquisito il parere favorevole della competente Soprintendenza e la verifica/parere di compatibilità paesaggistica;"

➤ **DIPARTIMENTO Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio Servizio Amministrazione del Patrimonio, prot. AOO_108/3175 del 17/02/2021**

"In riferimento all'oggetto, si segnala che pervengono alla Sezione Demanio e Patrimonio ed a questo Servizio, da parte di Codeste Amministrazioni competenti, numerose istanze i cui progetti non interessano immobili di proprietà regionale, alla cui tutela dominicale e gestione questo ufficio è preposto.

Al fine di agevolare i proponenti all'individuazione dei beni di proprietà regionale, Si comunica che all'indirizzo <https://www.sit.puglia.it> è possibile consultare il catalogo patrimoniale regionale.

Si comunica, dunque, di escludere la scrivente Sezione dal coinvolgimento dei procedimenti in oggetto, in quanto anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa Sezione non è tenuta a rilasciare in tale procedimento alcun parere.

Mentre il rilascio di eventuale concessione per l'uso dei beni ovvero il consenso per l'instaurazione di un diritto di attraversamento segue le modalità disciplinate dalla Legge Regionale n.27/1995 e dal R.R. n. 23 2011 "Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali".

Solo in caso di interessamento di beni di proprietà regionale, il proponente potrà produrre specifica istanza, contenente l'esatta individuazione catastale del bene regionale, che dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo Pec serviziodemaniopatrimonio.bari@oec.rupar.puglia.it"

➤ **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, prot. 5276 del 12/05/2022**

"Considerato che la Regione Puglia, in qualità di Autorità competente per il procedimento di autorizzazione unica dell'impianto eolico di cui trattasi, ha convocato questa Soprintendenza come parte del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003;

Tenuto conto che il Ministero della Transizione Ecologica ha emanato il decreto positivo di provvedimento di compatibilità ambientale D.M. n.000059 del 24/01/2022 relativo al progetto "[ID_VIP 4806] Procedura di VIA ai sensi dell'art.23 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativa alla realizzazione di un parco eolico, di potenza pari a 79,80 MW, localizzato in "Lampino" nel Comune di Ortanova (FG) e con opere di connessione e sottostazione elettrica ricadenti nel territorio di Stornara (FG)"

questa Soprintendenza ABAP BAT-FG esprime il seguente parere.

Richiamandosi alle criticità di ordine archeologiche già evidenziate nel parere endoprocedimentale di competenza di questo Ufficio rilasciato alla Direzione Generale ABAP con nota prot. 5664 del 28/07/2020 nell'ambito della Procedura di VIA ministeriale, si prescrive ai sensi della vigente normativa sull'archeologia preventiva, quanto segue:

1. Siano condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25, ai fini di acquisire un primo e parziale quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici già evidenziate nel corso dell'istruttoria di progetto, e di definire di conseguenza le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in situ. I saggi di scavo dovranno essere condotti nelle seguenti aree:

a) nei punti di interferenza diretta del cavidotto di interconnessione verso gli aerogeneratori 2, 4 e 5 con il villaggio neolitico in loc. Lampino Pod. 461, noto da letteratura e segnalato nella CBC annessa al vigente PPTR della Regione Puglia;

- b) nei punti relativi alle quattro interferenze dirette dei cavidotti di interconnessione degli aerogeneratori 2, 4, 5 e 6 con un tratto di viabilità antica di età romana nota in letteratura e da fotointerpretazione;
- c) nel tratto di interferenza diretta del cavidotto di interconnessione in corrispondenza degli aerogeneratori 1 e 7 con il villaggio neolitico in loc. Santa Felicita Pod. 423, noto da letteratura e segnalato nella CBC annessa al vigente PPTR della Regione Puglia;
- d) nei punti relativi alle quattro interferenze dirette dei cavidotti di interconnessione degli aerogeneratori 4, 7, 11 e 19 con un tratto di viabilità antica di età romana che collegava la città di Salapia con Herdoniae, nota in letteratura e da fotointerpretazione;
- e) nel tratto di interferenza diretta del cavidotto di di connessione alla stazione di consegna con un altro tratto di viabilità antica di età romana che collegava la città di Salapia con Herdoniae, nota in letteratura e da fotointerpretazione.

2. Sia attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione dei plinti di fondazione, delle piazzole e dei cavidotti, questi ultimi interferenti con numerosi tratti del Tratturo n. 14 "Foggia – Ofanto", del Tratturello n. 17 "Orta - Tressanti" e del Tratturello n. 88 "La Ficora", tutti sottoposti a vincolo con D.M. 22.12.1983. Qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, la Società responsabile dell'esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza."

➤ **Reti Ferroviarie Italiane, prot.n.2211 del 13/05/2022**

"Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 9 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 4,2 MW per una potenza complessiva di 79,80 MW, da realizzarsi nella provincia di Foggia, nel territorio comunale di Orta Nova, mentre parte delle opere di connessione e la Sottostazione Elettrica ricadono nel territorio di Stornara.

L'elettrodotto che collega il parco eolico alla sottostazione elettrica di trasformazione e consegna interferisce con la linea ferroviaria Bologna-Lecce in corrispondenza della progressiva chilometrica indicativa km 550+00. Il presente parere favorevole non autorizza l'immediata esecuzione delle opere; come noto, l'autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto ferroviaria può essere emessa da questa sede solo a seguito del completamento di un'apposita istruttoria, voi in cui viene accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle leggi e dai regolamenti sull'argomento, compresa la fattibilità tecnica.

Una volta compiuti gli adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con preventiva stipula di un atto formale tra le parti (convenzione con canone annuo), a cura della Società Ferservizi S.p.A., vo mandataria di R.F.I. S.p.A., questa Sede vi lascia l'Autorizzazione suddetta.

Per le opere da realizzare nella fascia di rispetto ex art 49 del DPR 753/1980 (estesa per 30 m a partire dalla più vicina rotaia), sarà necessario effettuare un sopralluogo preventivo con i tecnici di questa Società, finalizzato all'individuazione dell'esatta progressiva chilometrica ferroviaria e a constatare l'assenza di particolari condizioni ostative, in relazione allo stato dei luoghi (e.g. sottoservizi preesistenti).

Pertanto, a valle della Conferenza dei Servizi, dovrà essere presentata apposita istanza, corredata della documentazione progettuale di livello esecutivo, onde avviare il relativo iter autorizzativo. Nel corso dell'istruttoria, che è a carattere oneroso, potrà essere richiesta ulteriore documentazione.

Si precisa che riguardo specificatamente agli aspetti patrimoniali, ogni procedura di acquisizione coatta a danno del patrimonio immobiliare di questa R.F.I. è da considerarsi illegittima (v. pronuncia del Consiglio di Stato n.6923/2002) ai sensi dell'art. 15 della legge 210/85 istituita dall'ente F.S., ehi della legge 359/92 istituita delle F.S. S.p.A., anche ai sensi del dpr 753/80 (nuove norme di polizia ferroviaria).

Si conferma, infine, la piena disponibilità a fornire ogni chiarimento ed informazione per la definizione degli aspetti tecnici per cui si ritenesse necessario ulteriore approfondimento."

➤ **L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – ENAC, prot. n. 59918 del 17/05/2022**

"Si fa riferimento alla nota ID_VIP:4806 di Codesta Regione relativa alla presentazione del progetto

dell'impianto in oggetto.

In proposito si rappresenta che, per motivi di Ufficio dovuti alla complessa valutazione tecnica necessaria, questa Direzione, di norma, non partecipa a procedimenti autorizzatori unici e conferenze di servizi.

Per le richieste di parere-nulla osta relative ad ostacoli o pericoli alla navigazione aerea, questa Direzione provvede a comunicare agli interessati la determinazione finale sulla compatibilità aeronautica degli impianti e costruzioni che possono costituire ostacolo e/o pericolo alla navigazione a completamento dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 709 del Codice della Navigazione, solo dopo aver ricevuto i risultati della ricognizione tecnica di ENAV, volta ad identificare possibili interazioni con le procedure strumentali di volo, i sistemi di radionavigazione e le superfici di delimitazione ostacoli di cui al Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, fatte salve le competenze dell'Aeronautica Militare.

Pertanto, al fine dell'ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente www.enac.gov.it alla sezione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea", inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e attivando, contestualmente, analoga procedura con ENAV.

Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento "Verifica preliminare", vi siano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo, in quanto, così come riportato sulla procedura pubblicata, "qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l'utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un'apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l'esclusione dall'iter valutativo". La trasmissione di tale asseverazione alla Scrivente, qualora ne ricorrano i presupposti, completa gli adempimenti necessari nei confronti di questo Ente.

Si rappresenta pertanto al Proponente che, al fine di considerare completati gli adempimenti con Enac per quanto attiene i procedimenti autorizzatori unici, in virtù di quanto sopra illustrato, in sede di Conferenza di Servizi deve essere presentato:

- il parere-nulla osta emesso da questa Direzione per iscritto facente riferimento alla pratica "MWEB" relativa all'impianto proposto;

o, in alternativa se ne ricorrono i presupposti:

- la asseverazione di cui al paragrafo precedente, già trasmessa alla scrivente (il sistema di protocollo Enac invia una conferma automatica di ricezione); a tal proposito, si fa presente che, l'inserimento della sopracitata documentazione solo nei repository/progetti/atti della Conferenza dei Servizi, non consente le valutazioni e le registrazioni documentali da parte del personale Enac, per le motivazioni sopra riportate, pertanto non può essere considerato assolvimento degli obblighi da parte del proponente.

Al fine di consentire una più efficiente gestione della documentazione, il proponente, nell'inviare al protocollo Enac l'asseverazione, dovrà inserire nell'oggetto della pec i dati identificativi della Conferenza dei Servizi; in maniera analoga, qualora dovesse presentare istanza di avvio dell'iter valutativo, finalizzato all'ottenimento del parere nulla osta, nell'oggetto della pec, dovrà obbligatoriamente indicare il codice MWEB assegnato dal portale Enav unitamente al codice della conferenza dei servizi, in modo da consentire la riconciliazione delle pratiche."

➤ **Ministero Sviluppo Economico - Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata, Molise, prot. 20578 dell'11/02/2022**

"..Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto l'art. 95 del D.L.vo 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche);

Visto il DM del 4 luglio 2005 del Ministero delle Comunicazioni (Delega ai Direttori degli Ispettorati Territoriali in materia di interferenze elettriche);

Vista l'istanza del 28/01/2021, presentata dalla Società LAMPINO WIND S.r.l. con sede legale in Milano - Corso Venezia, 37 (P.I. 08282820722) riguardante la costruzione ed esercizio di un elettrodotto in MT 30 kV interrato, per la connessione alla rete elettrica nazionale di impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica con potenza nominale di 79,8 MW costituito da n° 19 aerogeneratori situato nel Comune di Orta Nova (FG) e,

delle opere connesse anche nel comune di Stornara (FG). Autorizzazione Unica Regione Puglia cod. AKWGYOI. (solo per la sezione in MT); Vista la documentazione progettuale allegata alla suddetta istanza; Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dalla Società medesima in data 27/01/2021, attestante che nell'area interessata alla costruzione dell'elettrodotto di cui trattasi e delle opere connesse sono presenti interferenze con linee di telecomunicazioni; sussistendone i presupposti di legge si rilascia alla suddetta Società LAMPINO WIND S.r.l. il

NULLA OSTA

alla costruzione, secondo il progetto presentato: costruzione ed esercizio di un elettrodotto in MT 30 kV interrato per la connessione alla rete elettrica nazionale di impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica con potenza nominale di 79,8 MW costituito da n° 19 aerogeneratori situato nel Comune di Orta Nova (FG), e delle opere connesse anche nel comune di Stornara (FG) (solo per la sezione in MT) per il collegamento dello stesso alla Rete Elettrica Nazionale, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;
- 2) che siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.

Il presente Nulla Osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla Società LAMPINO WIND S.r.l. e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Verona, in data 09/01/2020 al m. 61 serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell' 11/12/1933."

➤ **Ministero Sviluppo Economico - Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata, Molise, 55592 del 26/05/2022**

"Con riferimento all'allegata dichiarazione d'impegno del 29/04/2022 con la quale la Società **LAMPINOWIND S.r.l.** si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla "Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^a classe" di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni n. 70820 del 04/10/2007, con la presente si rilascia il parere favorevole in oggetto per la realizzazione di quanto richiesto.

La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte della stessa Società **LAMPINO WIND S.r.l.**, il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica.

Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della Società **LAMPINO WIND S.r.l.**, di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e rilasciare alla Regione Puglia il conclusivo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata".

➤ **Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIO DIFFUSIONE E POSTALI Divisione VIII Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, prot. ITBA/DO/5236/2022 del 05/08/2022**

"Nulla Osta alla costruzione ed esercizio di una Sottostazione MT/AT Utente e raccordo AT aereo di connessione alla nuova Sottostazione Elettrica Terna a 150kV da realizzare nel Comune di Stornara (FG) per la connessione alla Rete Elettrica Nazionale di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica con potenza nominale di 79.8 MW costituito da 19 aerogeneratori situato nel Comune di Orta Nova, località "Lampino" e delle opere connesse anche al Comune di Stornara (solo per la sezione in AT);

"Con riferimento all'allegata dichiarazione d'impegno del 29/04/2022 con la quale la Società LAMPINO WIND S.r.l. si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla "Procedura per

il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^a classe” di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni n. 70820 del 04/10/2007, con la presente si rilascia il parere favorevole in oggetto per la realizzazione di quanto richiesto.

La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte della stessa Società LAMPINO WIND S.r.l., il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica.

Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della Società LAMPINO WIND S.r.l., di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d’impegno e rilasciare alla Regione Puglia il conclusivo attestato di conformità dell’opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata.”

➤ **Regione Puglia Dipartimento Agricoltura DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTE-SEZIONE RISORSE IDRICHE Nota Prot. N. 011788 del 23/09/2019**

“Con la presente si riscontra la nota di codesto ufficio, prot. 10742 del 10/09/2019 (Acquisiti al protocollo della sezione scrivente al n. 11335 del 13/09/2019), Con la quale è stata comunicata la pubblicazione della documentazione relativa al procedimento in oggetto, precisando quanto di seguito.

l’area di progetto, intesa sia come quella occupata dai 19 aerogeneratori di progetto, con le relative opere di connessione, interessa i territori comunali di Stornara (FG) (censiti al NCT ai fogli di mappa 2 e 4), di Cerignola (censiti al NTC ai fogli di mappa 83 e 84) e Orta nova (censiti al NTC ai fogli di mappa 2, 3, 4, 5, 32, 34, 36, e 37). In particolare i 19 aerogeneratori, da realizzarsi nel Comune di Orta Nova (FG), E parte della viabilità che ricade nel Comune di Cerignola ai Fogli di mappa 83 e 84, sono ubicate in aree che il piano di tutela delle acque, approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009, sottopone al vincolo della Tutela Quali Quantitativa.

In tali aree, il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell’utilizzo delle acque, al fine di evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e acconsentire un consumo idrico sostenibile applicando le limitazioni di cui alle Misure 2.12 dell’allegato 14 del PTA, alle quali si fa espresso rinvio.

La tipologia delle opere previste, nel loro insieme non confliggono con i suddetti vincoli, pertanto questa sezione, ritiene, limitatamente alla compatibilità con il PTA, che nulla Osti alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera.

a tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- nelle aree di cantiere deputate all’assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
- nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al regolamento regionale numero 26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016”

➤ **Ministero della Transizione Ecologica DIPARTIMENTO ENERGIA Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Divisione VIII – Sezione UNMIG dell’Italia Meridionale, prot. 22119 - del 13/07/2022**

“Oggetto: Interventi soggetti all’art. 120 del R.D. 1775/1933. VERIFICA DI INTERFERENZA CON ATTIVITA’ MINERARIE.

L’articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dispone, tra l’altro, quanto segue:

Le condutture elettriche che debbono attraversare [omissis] miniere [omissis] non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorità interessate.

Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, l’interessato deve stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti autorità.

Nell’ambito di procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di autorizzazioni all’esecuzione di opere soggette ai disposti dell’art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di competenza di codeste

Amministrazioni, risulta necessario, ai fini dell'eventuale coinvolgimento di questa Sezione UNMIG, accertare preliminarmente che il progetto interferisca con attività minerarie di competenza dell'Ufficio stesso (permessi di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi).

Appare utile evidenziare in proposito che rientrano nelle competenze della Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale i territori della Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, il sottofondo marino adiacente al territorio delle predette Regioni e della Regione Siciliana, dalla linea di bassa marea fino al limite esterno della relativa piattaforma continentale. Il territorio della Regione Siciliana è escluso dalla competenza di questo Ufficio.

Relativamente alle interferenze dei progetti proposti con attività minerarie, la Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 ha previsto importanti semplificazioni delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità competente, ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, secondo quanto indicato nelle disposizioni consultabili all'indirizzo:

"<https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita>"

In particolare è previsto che il soggetto proponente la realizzazione di linee elettriche, sia da fonti rinnovabili che ordinarie, verifichi preliminarmente e autonomamente la sussistenza di interferenze del progetto con le aree interessate da titoli minerari vigenti (permessi di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi), utilizzando i dati cartografici disponibili nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico, accessibili all'indirizzo sopra riportato.

A seguito della verifica anzidetta, possono presentarsi situazioni diverse.

1. Il progetto non interferisce con nessun titolo minerario.
2. Il progetto interferisce con l'area di un titolo minerario ubicato in terraferma ma a seguito di specifico sopralluogo il proponente ha rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari.
3. Il progetto interferisce con l'area di un titolo minerario ubicato in mare.
4. Il progetto interferisce con l'area di un titolo minerario ed è stata rilevata la presenza di impianti minerari.

In assenza di interferenze con titoli minerari (Caso 1.), il progettista rilascia una "dichiarazione di non interferenza", che equivale a pronuncia positiva da parte dell'Autorità mineraria, ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

In presenza di interferenze con titoli minerari in terraferma (Caso 2.), ma in assenza di impianti minerari nell'area interessata, sono consentite specifiche semplificazioni, con il rilascio della "dichiarazione di non interferenza" da parte del progettista e la comunicazione alla Sezione UNMIG competente con la quale si assume l'impegno a modificare l'ubicazione degli impianti, qualora all'atto dell'avvio dei lavori di realizzazione del progetto risultino in corso lavori minerari.

Per gli adempimenti previsti in questi due casi (Caso 1. e Caso 2.), che consentono l'assolvimento degli obblighi di coinvolgimento di questo Ufficio previsti dall'articolo 120 del R.D. n. 1775/1933, mediante l'effettuazione di una procedura in via autonoma da parte del proponente/progettista, si richiama la necessità di utilizzare esclusivamente la modulistica ottenibile per download alla pagina internet del Ministero dello Sviluppo Economico, al link sopra indicato.

Negli altri casi (Caso 3. e Caso 4.) è necessario il coinvolgimento di questa Sezione UNMIG, per i seguiti di competenza.

Si invitano pertanto codeste Amministrazioni a richiedere al proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta direttiva direttoriale, interessando questa Sezione UNMIG nel procedimento solo nei casi che ne prevedono l'effettivo coinvolgimento.

Richiamando infine l'attenzione sull'estensione della competenza territoriale di questa Sezione UNMIG, appare opportuno sottolineare che la procedura di cui trattasi è utilizzabile per la verifica di interferenza con i titoli minerari rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico (ora dal Ministero della Transizione Ecologica).

Conseguentemente, per quanto attiene ai progetti che interessano il territorio della Regione Siciliana, è necessario rivolgersi ai competenti uffici regionali e non a questa Sezione UNMIG."

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

- con nota del 5.08.2022 acquisita in sede di conferenza di servizi, la Società istante trasmetteva al Ministero all'UNMIG l'asseverazione interferenza con le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi

e gassosi e le attività di stoccaggio del gas naturale, aggiornata alla stessa data a seguito dell'ottimizzazione progettuale,

Rilevato che:

- Come previsto dalla dall'Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. la procedura di verifica "[...]assolve gli obblighi di coinvolgimento [...]" dell'Ufficio Territoriale su menzionato.

Si ritiene superato quanto segnalato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Sez. U.N.M.I.G.

➤ **Terna S.p.A., prot.n. 43470 del 20/05/2022**

In data 20/05/2022 con prot. 43470, Terna comunicava alla regione Puglia – Servizio Transizione Energetica, l'avvenuta trasmissione del benessere alle opere di rete in oggetto.

"Ci riferiamo alla Vs. comunicazione del 19/04/2022 (ns. prot. TERNA/A20220033830 del 20.04.2022) di pari oggetto, per rappresentarVi quanto di seguito indicato.

Premesso che:

- in data 13.11.2018 la Società Lampino Wind S.r.l. ha fatto richiesta di modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (eolico) da 80 MW nel Comune di Orta Nova (FG);

- in data 18.12.2018 con lettera prot. TERNA/P20180041032 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione a 150 kV con una nuova stazione elettrica (SE) RTN a 150 kV da inserire in entra - esce alla linea a 150 kV "CP Ortanova – SE Stornara" previa realizzazione di due elettrodotti RTN a 150 kV tra la futura SE succitata e una futura SE RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea 380 kV della RTN "Foggia - Palo del Colle".

- in data 15.04.2019 la Società Lampino Wind S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;

- in data 09.03.2022 con lettera prot. TERNA/A20220020511 la Società Lampino Wind S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione;

In data 29.03.2022 TERNA con lettera prot. TERNA/P20220026973 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito."

➤ **Marina Militare Comando Marittimo Sud, nota pec prot.21806 del 14/06/2022;**

"OGGETTO: Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 79,8 MWe, costituito da 19 aerogeneratori avente potenza elettrica uninominale pari a 4,2 MW, sito nel Comune di ORTA NOVA (FG), località LAMPINO nonché delle opere ed infrastrutture connesse, site nel Comune di STORNARA (FG). Proponente: LAMPINO WIND S.r.l. Comuni di:ORTA NOVA (FG) e STORNARA (FG). Cod. Id. AKWGY01.

Rilascio parere di competenza ESERCITO.

1. In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, questo Comando:

- *ESAMINATA l'istanza della REGIONE PUGLIA;*
- *VISTI i pareri favorevoli del Comando Forze Operative Sud di Napoli e del 15° Reparto Infrastrutture di Bari;*
- *TENUTO CONTO che l'impianto in argomento non interferisce con immobili militari,*

zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro,

ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera.

2. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati .

Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente

all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.”

➤ **Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia, prot. 11842 del 08/08/2022**

“In data 08/08/2022 con prot. 11842 il Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia esprimeva parere favorevole alla progettazione antincendio per l’inserimento di 2 trasformatori elettrici AT/MT con potenza 35/45 MVA. In relazione all’istanza in oggetto ricevuta al prot. 9493 del 22/06/2022 per la seguente attività soggetta ai sensi dell’allegato I del DPR n. 151/2011 p.to 48.1.B - n. 2 Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m³ (14.900 lt. per singola macchina) da installare in area non urbanizzata.

esaminata la documentazione tecnica allegata all’istanza, si esprime, per quanto di competenza, parere definitivo favorevole, nel rispetto del DM 15/07/2014 e s.i.m. limitatamente alla progettazione antincendio per l’inserimento di n. 2 trasformatori elettrici AT/MT con potenza di 35/45 MVA/cadauno, alle seguenti condizioni
 P1) La gestione della sicurezza e dell’emergenza deve far capo ad un unico responsabile per tutte le attività presenti nell’area della stazione elettrica appartenenti a vari produttori.

P2) Per il contrasto della propagazione di un incendio dovuto allo spandimento del liquido isolante combustibile, ogni macchina elettrica deve essere dotata di un proprio e adeguato bacino di contenimento indipendente dall’altro.

Prima di avviare l’esercizio dell’attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell’art. 4 del DPR 151/11.

Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell’attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell’attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.”

➤ **Regione Puglia - Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana sezione urbanistica servizio osservatorio abusivismo e usi civici, nota prot. n. 8180 del 20/07/2022**

Con riferimento alla Sua richiesta di attestazione in oggetto, in qualità di legale rappresentante della società Lampino Wind S.r.l., acquisita al prot. n. A00 079/5532 del 12.05.2022 e successiva integrazione documenti acquisita al prot. n. A00 079/6711 del 14.06.2022, relativa alle p.lle catastali come di seguito riportate:

Comune	Fg.	Particelle
Orta Nova (FG)	5	749-744-743-748-739-268-337-699-119-494-637-638-650-750-630-631-628-305-306-557-227-228-57-76-77-98-299-90-320-58-298-206-118-120-190-189-209-188-208-75-179-172-169-563-564-210-74-559-562-558-310-302-301-594-734-585-738-694-629-304-476-471-479-478-470-484-487-548-534-540-549-541-486-472-659-490-403-455-456-457-459-458-460-724-470-469-174-91-175-462-229-712-688-666-665-192-114-235-461-470-683
	2	64-521-190-195-335-459-246-531-532-460-162-163-193-187-214-340-186-189-188-217-194-192-191-338-41-267-62-337-348-505-503-327-334-328-333-461-331-329-502-501-330-310-254-467-536-538-448-442-60-466-21-312-432-183-63-185-355-358-359-468-360-341-346-32-101
	4	75-175-476-477-496-497-498-492-490-277-424-269-268-28-258-256-255-257-259-260-261-273-453-508-70-417-416-6-329-456-148-455-459-410-405-458-519-127-306-457-230-231-232-8-569-449-493-103-448-262-451-563-564-568-90
	3	356-259-21-63-64-65-67-85-84-86-112-132-5-335-144-68-131-43-38-39-40-41-42-91-166-87-111-102-196-286-195-330-329-292-11
	7	204-267-209-80-210-67-82-268-72-269-83-81-257-71-70-69-74-24-203-205-25-211-263-68-314-313
	32	51-215-214-9-225
	34	30-305-186-338-212-214-216-191-141
	37	895-77-222-686-692-694-337-642-719
	36	215
	35	77

Cerignola (FG)	83	61-62-1-99
	84	72-73
Stornara (FG)	2	32-101-93
	4	42-3

SI ATTESTA

che, a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale dei Comuni di Orta Nova, Cerignola e Stornara (FG) di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., non risultano gravati da Uso Civico i terreni sopra riportati in elenco."

➤ **Autostrade per l'Italia, prot. ASPI/RM/2022/0013183/EU del 12/07/2022**

" Si fa riferimento alla nota prot. N. 34139 del 30/06/2022, Verso la quale codesta Regione Puglia ha dato riscontro alla richiesta inoltrata dalla scrivente Aspi in data 17/05/2022 prot. N. 8536 Di trasmissione di elaborati progettuali utili all'espressione del parere sulla costruzione e l'esercizio dell'intervento di cui in oggetto.

La documentazione inviata limitatamente alle interferenze con l'infrastruttura autostradale è costituita da due elaborati:

tav E14 Particolari tipologici risoluzioni interferenza con cavidotti MT Autostrada A14

tav D-4 Servitù di passaggio elettrodotto l'attraversamento trasversale interrato alla prog. Km 578+420 dell'autostrada A 14, viene sommariamente rappresentato con una sezione longitudinale in scala 1:200, dove la risoluzione dell'interferenza con l'autostrada è effettuata mediante una Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.), Alla profondità minima di 15.00 m dal piano variabile e 1,25 m del piano posa dei pozzetti di ispezione dal piano campagna, interni alla fascia di rispetto.

Premettiamo che le interferenze con la proprietà autostradale, per quanto di competenza della scrivente Concessionaria, sono regolate dagli artt. 16 e ss. Del Codice della Strada - D.Lgs.285 del 10/04/1992 e dagli artt. 26 e ss. del suo Regolamento di Attuazione – D.P.R. n.495/1992. In caso di sotto-attraversamento l'interferenza deve inoltre risultare in linea col disposto del comma t3 dell'art. 66 D.P.R. n. 495/1992.

Alla luce di quanto è stato esaminato, non ci sono rintracciati i dettagli grafici puntuali (pianta e sezioni longitudinali e trasversali in scala esecutiva) del tracciato di progetto interferente con il rilevato autostradale, per verificare la rispondenza alle norme indicate dello scavo sul rilevato così come la posa dei due pozzetti.

Riguardo all'elaborato D-4 rappresentiamo preventivamente che a carico degli immobili di proprietà autostrade non è ammissibile l'imposizione di servitù in quanto già acquisiti per opere di pubblica utilità previste dalla convenzione ANAS/Soc. Autostrade N. 230 del 04-08-1997, Novativa è sostitutiva della precedente convenzione 9297 del 18-09-1968 e successivi atti aggiuntivi.

L'interferenza in esame dovrà invece essere regolata attraverso la stipula di apposito atto convenzionale, che la Proponente Lampino Wind e la scrivente concessionaria aspi dovranno sottoscrivere secondo quanto indicato nella vigente normativa (D.Lgs. 285/92) al fine di disciplinare gli aspetti realizzativi, gestionali, manutentivi, economici e patrimoniali.

Si comunica parere di massima favorevole a valle del ricevimento della progettazione di maggior dettaglio che sarà allegata alla stipula convenzione segnalando inoltre che la realizzazione dell'intervento in esame resta comunque condizionata alla prescrizione che i lavori non comportino in nessun caso interruzione e/o rallentamento del traffico autostradale, oltre all'impegno che della proponente Ditta ha rimuovere qualsiasi opera, realizzata nella fascia di rispetto, in caso di esigenze autostradali a servizio e a richiesta della scrivente Aspi o del suo concedente Ministero.

Si rappresenta infine che la efficacia dell'atto che regolerà i rapporti tra Aspi e la Proponente è subordinata l'approvazione del concedente Ministero delle infrastrutture della Mobilità sostenibili, Ufficio Territoriale di Roma pec: uit.romaa@pec.mit.gov.it, In qualità di Ente concedente della scrivente Aspi, che i lavori potranno essere avviati solo a seguito dell'approvazione del suddetto atto di concessione da parte dello stesso concedente Ministero."

➤ **DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI ED INFRASTRUTTURE SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE SERVIZIO Gestione Opere Pubbliche Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia, prot.n.13428 del 28.07.2022;**

Visto l'atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, dà atto dei Servizi istituiti, come riportati nell'elenco alla medesima allegato, che prevede l'attribuzione delle funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche;

Vista la nota a firma del Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici AOO_064/PROT/21/05/2020/0007250, in merito alle competenze dell'Ufficio per le espropriazioni;

Vista la determina dirigenziale n. 9 del 04/03/2022 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione con la quale è stato affidato al dott. Antonio Lacatena l'incarico di direzione del Servizio "Gestione Opere Pubbliche" della Sezione Lavori Pubblici

Vista la determina dirigenziale n. 17 del 14/06/2022 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione con la quale è stato affidato al dott. Antonio Lacatena l'incarico di direzione ad interim del Servizio "Gestione Opere Pubbliche" della Sezione Lavori Pubblici;

Considerata la nota del 3 maggio 2022, con la quale lo scrivente Ufficio esprime "parere favorevole" a condizione che, prima dell'adozione del provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica, siano acquisiti la dichiarazione di manleva e la dichiarazione del progettista;

Vista la documentazione trasmessa dalla società Lampino Wind s.r.l. del 13/06/2022 prot. n. 052_22WLW, acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 14/06/2022 con n. di prot. 10723, con la quale è stato notificato l'aggiornamento di alcuni elaborati a seguito di introduzione di variante non sostanziale al progetto, ai sensi della normativa vigente, consistente nello stralcio dell'aerogeneratore n. 6 e nello spostamento dell'asse degli aerogeneratori, contraddistinti con i numeri 4 e 5, all'interno della proiezione a terra del rotore degli stessi ;

Verificato che gli elaborati adeguati a seguito della modifica non sostanziale degli aerogeneratori 4 e 5 e dello stralcio dell'aerogeneratore 6, compreso il Piano Particolare aggiornato sono stati pubblicati sul portale telematico www.sistema.puglia.it nella sezione "Conferenza dei Servizi/da integrare";

Ritenuto che le integrazioni prodotte siano esaustive per l'espletamento della procedura espropriativa, ai fini della corretta realizzazione del progetto;

Vista la nota prot. n. 6540 del 11/07/2022 del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, acquisita al protocollo di questo Servizio al n. 12371 del 12/07/2022, con la quale si comunica la seconda convocazione della Conferenza di Servizi, per il giorno 05.08.2022 alle ore 10:00, per l'esame del progetto di "un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 79,8 MWe, costituito da 19 aerogeneratori aventi potenza elettrica uninominale pari a 4,2 MW, sito nel Comune di Orta Nova (FG), località "Lampino" nonché delle opere ed infrastrutture connesse, site nel Comune di Stornara (FG).";

Visto l'esito dell'istruttoria effettuata dal tecnico ing. Giuseppe Casciaro sulla predetta documentazione;

Vista la legge n. 241 del 07.08.1990;

Visto il DPR. n. 327/2001;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera"

➤ **Asl Foggia, nota pec del 12.07.2022;**

"esprime parere favorevole".

➤ **Comando Militare Esercito Puglia, prot. 0023812 del 09/09/2022**

"..1. In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, questo Comando:

ESAMINATA l'istanza della REGIONE PUGLIA;

VISTI i pareri favorevoli del Comando Forze Operative Sud di Napoli e del 15° Reparto Infrastrutture di Bari;

TENUTO CONTO che l'impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro,
 ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera.

2. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.

Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCMabilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.”

➤ **Provincia di Foggia SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO, nota prot.n.52907 del 27.10.2022**

“Con riferimento alla richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica relativa al progetto in oggetto, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 149, comma 1, del DLgs n. 42/2004, nonché dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 20/2009, per quanto rilevabile d'ufficio in merito alle verifiche di competenza, di cui al comma 7, art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., si rappresenta quanto di seguito esposto.

1. INFORMAZIONI GENERALI Richiedente: Lampino Wind S.r.l. Indirizzo: Via Caravaggio 125 - 65125 Pescara - Tel. +39 085 388801 - Fax +39 085 3888200 Oggetto istanza: Realizzazione di un parco eolico nel comune di Orta nova (FG), in località Lampino, e nel comune di Stornara (FG), di potenza pari a 79,80 MW Protocollo arrivo: n. 2022/0000041517 del 09/08/2022 Comune d'intervento: Orta Nova (FG) e Stornara (FG) • Fogli/o catastale n.: Vedere documentazione progettuale Tipologia di Istanza: Procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Vincoli presenti sull'area (come da allegato/i): STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGIA -Componenti idrogeologiche- Beni Paesaggistici: Fiumi e torrenti (art. 46 delle NTA del PPTR) Ulteriori Contesti: Aree sottoposte a vincolo Idrogeologico -Componenti geomorfologiche- Beni Paesaggistici: Ulteriori Contesti: Versanti (art. 53 delle NTA del PPTR) STRUTTURA ECOSISTEMICA E AMBIENTALE -Componenti botanico-vegetazionali- Beni Paesaggistici: Ulteriori Contesti: formazioni arbustive in evoluzione naturale (art. 66 delle NTA del PPTR) -Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici- Beni Paesaggistici: Ulteriori Contesti: STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE -Componenti antropiche e storico-culturali- Beni Paesaggistici: Ulteriori Contesti: -Componenti dei valori percettivi e controllo paesaggistico- Beni Paesaggistici: Ulteriori Contesti: strade a valenza paesaggistica (art. 82 delle NTA del PPTR) 2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO La proposta progettuale prevede: 1. installazione di 19 aerogeneratori; 2. nuova viabilità di progetto per una lunghezza complessiva di circa 9.900 m; 3. un cavidotto interrato interno in media tensione per il trasferimento dell'energia prodotta tra gli aerogeneratori (lunghezza circa 17.400 m); 4. un cavidotto interrato esterno in media tensione per il trasferimento dell'energia prodotta dagli aerogeneratori alla stazione di trasformazione di utenza 30/150 kV da realizzarsi nel comune di Stornara (FG) (lunghezza di circa 7.000 m); 5. una sottostazione di trasformazione da realizzarsi in prossimità della nuova Stazione RTN Terna S.p.A. da realizzare nel Comune di Stornara (FG), autorizzata con D.D. Regione Puglia n. 202 del 12/12/1018; 6. un cavidotto aereo AT a 150 kV, per il collegamento della sottostazione di trasformazione con la Stazione RTN 3. DOCUMENTAZIONE IN ATTI <https://va.minambiente.it/it/IT/Oggetti/Documentazione/7157/10309>

4. CONFORMITÀ CON LE PRESCRIZIONI DEL PIANO PAESAGGISTICO VIGENTE Fermo restando che l'intervento proposto ricade in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico (D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.), per quanto di competenza dello scrivente ufficio, si specifica che riguardo ai rapporti del progetto con il Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR) approvato con Delibera di G.R. n. 176 del 16/02/2015 si ritiene, in questa sede, di evidenziare quanto segue: l'intervento risulta interessato da Beni Paesaggistici e/o Ulteriori Contesti perimetrati negli elaborati dell'adottato PPTR e lo stesso non contrasta con le disposizioni normative del PPTR

aventi valore di prescrizione e con le misure di salvaguardia ed utilizzazioni previste. 5. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA E PRESCRIZIONI Verificata la conformità al PPTR. Preso atto della valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione Paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 26/10/2022 che in relazione all'intervento in oggetto ha formulato il seguente parere: Per quanto attiene le interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale pugliese espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborati serie 3.3), l'area d'intervento appartiene all'ambito paesaggistico "Tavoliere", nonché alla figura territoriale "Il mosaico di Cerignola". Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii., si rileva che gli interventi proposti per la realizzazione dell'impianto eolico interessano alcuni beni e gli ulteriori contesti paesaggistici della struttura idro-geomorfologica, della struttura ecosistemica e ambientale e di quella antropica e storicoculturale, come di seguito riportato.

Struttura idro-geo-morfologica

- Beni paesaggistici: l'intervento interferisce con "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche", disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 43, dalle direttive di cui all'art. 44 e dalle prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR;
- Ulteriori contesti: gli interventi non sono interessati dagli ulteriori contesti di cui alle componenti idrologiche e geomorfologiche della Struttura idro-geo-morfologica. Il proponente prevede di realizzare l'attraversamento del corso d'acqua con la tecnica della Trivellazione teleguidata (TOC), nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR.

Struttura ecosistemica e ambientale

- Beni paesaggistici: l'intervento non è interessato dai beni paesaggistici di cui alle componenti botanico-vegetazionali e delle aree protette e dei siti naturalistici della Struttura ecosistemica e ambientale;
- Ulteriori contesti: l'intervento interferisce con "Formazioni arbustive in evoluzione naturale", disciplinati dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 66 delle NTA del PPTR. A tal proposito il proponente afferma che "solo il cavidotto interno, lungo il suo tracciato, attraversa formazioni arbustive presenti lungo il Canale Ponticello e la Marana La Pidocchiosa, poiché il cavidotto sarà interrato e realizzato con la tecnica della trivellazione tali componenti vegetazionali presenti non verranno in alcun modo intaccati o compromessi". [cfr. elaborato DC19046D-V01-rev01--SIA.pdf, pg.67 di 297].

Struttura antropica e storico-culturale

- Beni paesaggistici: gli interventi non sono interessati dai beni paesaggistici di cui alle componenti culturali e insediative e dei valori percettivi della Struttura antropica e storico-culturale;
- Ulteriori contesti: l'intervento interferisce con "Area di rispetto delle componenti culturali e insediative", disciplinati dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 82 delle NTA del PPTR. A tal proposito, relativamente all'attraversamento da parte del cavidotto di alcuni tratturi, il proponente afferma che "il progetto prevede la realizzazione del cavidotto esclusivamente adiacente all'asse stradale, senza alcuna variazione volumetrica o dimensionale dello stesso, con la particolare accortezza che l'area di cantiere preserverà il tracciato dei tratturi ove possano essere ancora presenti testimonianze storiche del bene". [cfr. elaborato DC19046DVO1-rev01--SIA.pdf, pg.70 di 297].

Acquisita con prot. n. 18950/MATTM del 23 febbraio 2021, la nota prot. n. 5778 del 19 febbraio 2021 con cui il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha comunicato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, le motivazioni ostative all'espressione di un parere positivo in merito al progetto; Acquisito con prot. n. 61028/MATTM dell'8 giugno 2021 il parere tecnico istruttorio negativo prot. n. 19163 del 4 giugno 2021 espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a seguito dell'esame delle osservazioni formulate, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, dalla Lampino Wind S.r.l. e da questa trasmesse con nota del prot. 006_21lw_LWK del 1° marzo 2021, assunta al prot. 22040/MATTM del 3 marzo 2021; Acquisito il parere, positivo con condizioni ambientali, n. 109 del 07 giugno 2021, della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, al prot. n. 64690/MATTM del 16 giugno 2021; Vista la nota n. prot. 18937/UDCM dell'8 settembre 2021, con cui, stante il parere positivo della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, nonché il parere negativo del Ministero per i beni e delle attività culturali e per il turismo, l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della transizione ecologica ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri la rimessione della questione alla deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Pertanto, valutando l'impianto nella complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce e attraverso l'interferenza diretta ed indiretta con i contesti paesaggistici presenti, questa Commissione Paesaggio ritiene di confermare il parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e

VAS rimandando alla competente Soprintendenza le valutazioni finali.

Ciò stante, alla luce di quanto in precedenza riportato, si reputa la localizzazione dell'intervento di cui trattasi idonea dal punto di vista paesaggistico in quanto non in contrasto con le N.T.A. del PPTR che disciplina i processi di trasformazione fisica e d'uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- l'Ufficio per le Espropriazioni, Servizio Gestione Opere Pubbliche, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, con nota prot. n. 13428 del 28.07.2022, acquisita al prot.n.7333 del 29.07.2022, rilasciava il parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- questa Sezione Transizione Energetica trasmetteva la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, invitando la Società proponente alla pubblicazione del suddetto avviso su due quotidiani, di cui uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale, nonché a comunicare alla Scrivente il giorno di avvenuta pubblicazione. Con la stessa nota i Comuni di Orta Nova, Cerignola e Stornara, sono stati invitati a pubblicare presso il proprio albo pretorio il citato avviso (comprensivo degli elaborati progettuali allegati) per la durata prevista dal D.P.R. n.327/2001 e s..m.i. con l'invito al riscontro dell'avvenuta pubblicazione alla scadenza dei termini.
- Il Comune di Orta Nova ha pubblicato in data 12.08.2022, la nota "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità", prot.n. 7915 del 10.08.2022.
- Il Comune di Stornara ha pubblicato in data 12.08.2022, la nota "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità", prot.n. 7915 del 10.08.2022.
- Il Comune di Cerignola in data 11.08.2022, ha pubblicato la nota "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità", prot.n. 7915 del 10.08.2022.
- In data 12.08.2022 la Società Lampino Wind srl ha trasmesso i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali.
- Decorso il termine dei 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla nota n. 7915 del 10.08.2022, non sono pervenute osservazioni pertinenti al procedimento espropriativo avviato.

CONSIDERATO INOLTRE CHE la Società con nota acquisita al prot.n.12563 del 25.11.2022 ha trasmesso:

- ✓ numero 5 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "*adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi*";
- ✓ asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- ✓ dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti

Enti;

- ✓ asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesta la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- ✓ asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
- ✓ dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto al punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, da effettuarsi sul sito pago PA al link: https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=IMPIANTI_ENERGIA_FONTI_RINNOVABILI con la causale "D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa – oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 il cui importo, calcolato sul numero di facciate di cui si costituirà l'atto, pari a 16 € (euro) per 4 facciate, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;
- preso atto che con nota prot. n. 11265 del 2.11.2022, questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
- in data 3.11.2022 la Società Lampino Wind sr srl ha sottoscritto l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 9 novembre 2022 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 024674;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 5 copie dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0416960_20221201; fatto salvo che il presente provvedimento. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO:

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di potenza nominale pari a **75,6 MWe**, costituito da **18 aerogeneratori** aventi potenza elettrica uninominale pari a

4,2 MWe, sito nel Comune di Orta Nova (FG) , località “*Lampino*” e aventi le seguenti coordinate geografiche UTM - WGS 84 - 33N;

- gli aerogeneratori sono numerati consecutivamente da WTG n.1 a n.19 con esclusione del n.6, oggetto di stralcio nel corso del procedimento.

COORDINATE UTM 33 WGS84		
WTG	E	N
1	564238	4577673
2	561789	4578682
3	561812	4579489
4	562426	4578250
5	562743	4578959
7	563693	4578272
8	563925	4579064
9	564608	4579696
10	564970	4580409
11	564700	4578939
12	565336	4579376
13	565658	4580087
14	565836	4578390
15	566214	4579594
16	566327	4580487
17	566404	4578882
18	566975	4580002
19	567226	4579238

- una stazione elettrica di trasformazione 150/30 kV da realizzare nel comune di Stornara a servizio dell'impianto eolico;
- un cavidotto in MT per l'interconnessione tra gli aerogeneratori e la sottostazione da realizzarsi nei comuni di Orta Nova, Cerignola e Stornara (FG);
- un elettrodotto aereo in AT di collegamento della SE RTN di Stornara (autorizzata con D.D.n.202 del 12.12.2018) alla nuova stazione elettrica di trasformazione 150/30 kV;

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore

P.O. Responsabile PAUR

Ing.Valentina Benedetto

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**Il Dirigente del Servizio Energia e
Fonti alternative e rinnovabili
Ing. Francesco Corvace**

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per

l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
 la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
 la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
 il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";
 il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
 il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
 le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;

VISTI E RICHIAMATI:

- il **R.R. n. 24 del 30/12/2010** così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- la **D.G.R. 07.12.2020 n.1974** con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
- **D.P.G.R. 22.01.2021 n.22** *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;
- il **D.P.G.R. 10.02.2021 n.45** con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- la **D.G.R. 22.07.2021 n.1204** *"D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)"*;
- la **D.G.R. 28/07/2021 n.1289** *"Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.22. Attuazione modello MAIO 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento"*;
- la **D.G.R. 30.09.2021 n.1576** *"Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n.22"*
- **l'art.23 del D.Lgs 152/2006**, *"Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti"*;
- **l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006**, secondo il quale sono di competenza statale *"gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale"*;

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art.12 c.3 del D Lgs 387/2003 poiché:

- in data **24.01.2022** il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, già Ministero della Transizione Ecologica, ha emanato il **decreto positivo di provvedimento di compatibilità ambientale D.M. n.000059 relativo al parco eolico di potenza pari a 79,80 MW localizzato in località "Lampino" nel comune di Orta Nova (FG) e con parte delle opere di connessione e sottostazione elettrica ricadenti nel territorio di Stornra (FG)** e che il testo integrale del provvedimento, corredato dai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n.109 del 7 giugno 2021 e la Deliberazione del Consiglio

dei Ministro del 3 dicembre 2021, che ne costituiscono parte integrante, sono disponibili sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS dello stesso Ministero;

- il predetto Decreto del MITE, oggi MASE, prende atto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 con la quale il Consiglio dei Ministri ha deliberato *“di dare propria la posizione del Ministero della transizione ecologica in merito alla compatibilità ambientale del progetto Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Orta Nova (FG), in Località Lampino, e nel Comune di Stornara (FG), di potenza pari a 79,80 MW, presentato dalla Lampino Wind S.r.l. a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 109 del 7 giugno 2021 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS”*, superando il precedente parere negativo del Ministero per i beni e delle attività culturali e per il turismo pervenuto nel corso del procedimento di VIA;
- la **nota n. 5276 del 12/05/2022** con la quale Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha rilasciato il **parere di competenza con prescrizioni ai sensi della vigente normativa sull’archeologia preventiva**;
- con **nota n.52907 del 27.10.2022** la Provincia di Foggia Settore Assetto del Territorio e Ambiente Servizio Tutela del Territorio, indirizzata alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, e per conoscenza a questa Sezione regionale, con la quale, **in qualità di ente delegato ai sensi dell’art 7 della L.R. n.20/2009**, al rilascio del provvedimento in materia paesaggistica di propria competenza, ha ritenuto *“valutando l’impianto nella complessità di relazioni con l’ambito territoriale in cui si inserisce e attraverso l’interferenza diretta ed indiretta con i contesti paesaggistici presenti, questa Commissione Paesaggio ritiene di confermare il parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS rimandando alla competente Soprintendenza le valutazioni finali. Cò stante si reputa la localizzazione dell’intervento di cui trattasi idonea dal punto di vista paesaggistico in quanto non in contrasto con le N.T.A. del PPTR che disciplina i processi di trasformazione fisica e d’uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali”*.
- la **nota n.11265 del 2.11.2022** con la quale questa Sezione, nella persona del Responsabile del Procedimento riteneva concluse le attività istruttorie finalizzate al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003, riferito all’impianto di che trattasi;

DATO ATTO CHE:

- la società istante ha dovuto apportare un’ottimizzazione progettuale definita “non sostanziale, ai sensi della normativa vigente”, che ha comportato lo stralcio dell’aerogeneratore contraddistinto dal numero 6 e lo spostamento dell’asse dell’aerogeneratore all’interno della proiezione a terra del rotore dello stesso per gli aerogeneratori contraddistinti con i numeri 4 e 5, prescritta dalle risultanze della Conferenza di Servizi;
- con la innanzi menzionata deliberazione n.1576/2021 l’Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione *“Transizione Energetica”* nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;
- in capo al Responsabile del Procedimento, agli estensori del presente atto e della presupposta istruttoria non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell’art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto dalla Lampino Wind srl. in data 3 novembre 2022.

FATTI SALVI GLI OBBLIGHI IN CAPO ALLA SOCIETÀ PROPONENTE E, SPECIFICATAMENTE:

- la Società **Lampino Wind srl** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente determinazione;**
- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la Società **Lampino Wind srl** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno **90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;**
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2.

PRECISATO CHE:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA**ART. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 11265 del 2.11.2022, con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento riteneva di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, curata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio, come riportata nelle premesse, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto;

ART. 2)

di provvedere al **rilascio, con salvezza di tutte le prescrizioni e condizioni imposte dagli enti intervenuti nel corso del procedimento, dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003** a favore della Società **Lampino Wind srl. con sede legale in Milano Via Durini n.9 - P.IVA 08282820722**, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di potenza nominale pari a **75,6 MWe**, costituito da **18 aerogeneratori** aventi potenza elettrica uninominale pari a **4,2 MWe**, sito nel Comune di Orta Nova (FG) , località "*Lampino*" e aventi le seguenti coordinate geografiche UTM - WGS 84 - 33N, numerati consecutivamente a WTG n.1 a n.19 con esclusione del n.6 stralciato nel corso del procedimento:

COORDINATE UTM 33 WGS84		
WTG	E	N
1	564238	4577673
2	561789	4578682
3	561812	4579489

4	562426	4578250
5	562743	4578959
7	563693	4578272
8	563925	4579064
9	564608	4579696
10	564970	4580409
11	564700	4578939
12	565336	4579376
13	565658	4580087
14	565836	4578390
15	566214	4579594
16	566327	4580487
17	566404	4578882
18	566975	4580002
19	567226	4579238

- una stazione elettrica di trasformazione 150/30 kV da realizzare nel comune di Stornara a servizio dell'impianto eolico;
- un cavidotto in MT per l'interconnessione tra gli aerogeneratori e la sottostazione da realizzarsi nei comuni di Orta Nova, Cerignola e Stornara (FG);
- un elettrodotto aereo in AT di collegamento della SE RTN di Stornara (autorizzata con D.D.n.202 del 12.12.2018) alla nuova stazione elettrica di trasformazione 150/30 kV;

ART. 3)

di riferire che la presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento come da comunicazioni delle amministrazioni comunali acquisite in sede di Conferenza di servizi del 13.05.2022 e puntualizzati nella Conferenza del 27.10.2022 e tali da consentire la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da dgr n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.

ART. 4)

La Società **Lampino Wind srl** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto **dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi**, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota prot.n.11265 del 2.11.2022.

ART.8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle

lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nelle Conferenze di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dal Servizio Energia e Fonti Alterative.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica Servizio Energia e Fonti Alterative e Rinnovabili si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espreso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espreso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 67 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - o all'Albo Telematico,
 - o nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali:
 - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - o Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'attenzione del CTVIA;
 - o Provincia di Foggia;
 - o Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia: Sezione Autorizzazioni Ambientali e Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - o GSE S.p.A;
 - o InnovaPuglia spa;
 - o Comune di Orta Nova;
 - o Comune di Stornara;
 - o Comune di Cerignola;
 - o Società Lampino Wind srl a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento;
 - o Ufficio regionale per gli espropri
 - o Terna SpA

**La Dirigente della Sezione
Avv. Angela Cistulli**